


Comitato di Basilea  
per la vigilanza bancaria



**Basilea 3 – Schema  
internazionale per la  
misurazione, la  
regolamentazione e il  
monitoraggio del rischio di  
liquidità**

Dicembre 2010



BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

Il presente documento è stato redatto in lingua inglese. In caso di dubbio, si rimanda alla versione originale.

Copie delle pubblicazioni sono disponibili presso:

Banca dei Regolamenti Internazionali  
Comunicazione  
CH-4002 Basilea, Svizzera

E-mail: [publications@bis.org](mailto:publications@bis.org)

Fax: +41 61 280 9100 and +41 61 280 8100

Questa pubblicazione è disponibile sul sito internet della BRI ([www.bis.org](http://www.bis.org)).

© *Banca dei Regolamenti Internazionali 2010. Tutti i diritti riservati. Sono consentite la riproduzione e la traduzione di brevi parti del testo, purché sia citata la fonte.*

ISBN: 92-9131-411-0 (stampa)

ISBN: 92-9197-411-0 (online)

## Indice

I.	Introduzione.....	1
	Disposizioni transitorie .....	2
	Ambito di applicazione .....	2
II.	Requisiti regolamentari.....	3
II.1	Indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio) .....	4
	1. Obiettivo.....	4
	2. Definizione del requisito.....	4
II.2	Indicatore strutturale (Net Stable Funding Ratio).....	27
	1. Obiettivo.....	27
	2. Definizione del requisito.....	27
III.	Strumenti di monitoraggio .....	34
III.1	Disallineamento delle scadenze contrattuali .....	35
	1. Obiettivo.....	35
	2. Definizione e applicazione pratica dell'indicatore .....	35
	3. Uso dell'indicatore.....	36
III.2	Concentrazione della raccolta.....	36
	1. Obiettivo.....	36
	2. Definizione e applicazione pratica dell'indicatore .....	37
	3. Uso dell'indicatore.....	38
III.3	Attività non vincolate disponibili .....	39
	1. Obiettivo.....	39
	2. Definizione e applicazione pratica dell'indicatore .....	39
	3. Uso dell'indicatore.....	40
III.4	LCR per valuta significativa.....	40
	1. Obiettivo.....	40
	2. Definizione e applicazione pratica dell'indicatore .....	40
	3. Uso dell'indicatore.....	41
III.5	Strumenti di monitoraggio tramite il mercato.....	41
	1. Obiettivo.....	41
	2. Definizione e applicazione pratica degli indicatori .....	41
	3. Uso degli indicatori e dei dati .....	42
IV.	Questioni relative all'applicazione dei requisiti .....	42
IV.1	Frequenza di calcolo e di segnalazione .....	42
IV.2	Ambito di applicazione .....	42
	1. Differenze nei requisiti di liquidità fra paese di origine e paese ospitante ..	43
	2. Trattamento delle restrizioni al trasferimento di liquidità .....	43

IV.3 Valute .....	44
IV.4 Periodi di osservazione e disposizioni transitorie .....	44

## Elenco delle abbreviazioni

ABCP	<i>Asset-backed commercial paper</i>
ASF	Provvista stabile disponibile ( <i>Available Stable Funding</i> )
CD	Certificato di deposito
CDS	<i>Credit default swap</i>
CP	<i>Commercial paper</i>
CUSIP	Committee on Uniform Security Identification Procedures
ECAI	Agenzia esterna per la valutazione del merito di credito ( <i>external credit assessment institution</i> )
IRB	Sistema basato sui rating interni ( <i>internal ratings-based</i> )
ESP	Ente del settore pubblico
ISIN	International Securities Identification Number
LCR	Liquidity Coverage Ratio
NSFR	Net Stable Funding Ratio
OBS	Fuori bilancio ( <i>off-balance sheet</i> )
RSF	Provvista stabile obbligatoria ( <i>Required Stable Funding</i> )
SIV	Veicolo societario per l'investimento strutturato ( <i>structured investment vehicle</i> )
VRDN	Note a vista a tasso variabile ( <i>variable rate demand note</i> )



# Basilea 3 – Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità

## I. Introduzione

1. Il presente documento illustra le disposizioni sulla liquidità contemplate dal piano di riforma che il Comitato di Basilea<sup>1</sup> ha predisposto per rafforzare la regolamentazione in materia di patrimonio e liquidità e accrescere così la resilienza del settore bancario. Le riforme sono finalizzate a potenziare la capacità del sistema bancario di assorbire gli shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, riducendo in tal modo il rischio di contagio dal settore finanziario all'economia reale. In questo documento sono riportati il testo normativo e la tempistica di attuazione delle disposizioni sulla liquidità previste dallo schema Basilea 3.

2. Durante la prima fase della crisi finanziaria iniziata nel 2007 molte banche, nonostante gli adeguati livelli patrimoniali, sono andate incontro a problemi per non aver gestito in maniera prudente la liquidità. La crisi ha messo in risalto ancora una volta l'importanza di questo aspetto per il corretto funzionamento dei mercati finanziari e del settore bancario. Alla vigilia della crisi i mercati delle attività si caratterizzavano per un elevato dinamismo e per la pronta disponibilità di finanziamenti a basso costo. Il repentino mutamento delle condizioni di mercato ha mostrato la rapidità con cui la liquidità può evaporare e ha evidenziato che le situazioni di illiquidità possono protrarsi a lungo. Nel sistema bancario sono emerse gravi tensioni, che hanno richiesto l'intervento delle banche centrali a sostegno del funzionamento dei mercati monetari e, in alcuni casi, di singole istituzioni.

3. Le difficoltà incontrate da alcune banche sono imputabili al mancato rispetto dei principi basilari della gestione del rischio di liquidità. Alla luce di ciò, nel 2008 il Comitato ha pubblicato, a fondamento dello schema di regolamentazione per la gestione della liquidità, il documento *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision*<sup>2</sup> ("Sound Principles"). Esso definisce linee guida dettagliate per la gestione e la supervisione del rischio di provvista della liquidità (rischio di *funding*) e dovrebbe contribuire a promuovere una migliore gestione del rischio in questo importante ambito, ma solo a condizione di una piena attuazione da parte delle banche e delle autorità di vigilanza. Il Comitato provvederà pertanto a coordinare le autorità di vigilanza nel dare un seguito rigoroso al documento e assicurare così che le banche aderiscano ai principi fondamentali.

4. A integrazione di questi principi, il Comitato ha ulteriormente rafforzato la regolamentazione della liquidità elaborando due requisiti *minimi* per la liquidità delle fonti di finanziamento, allo scopo di conseguire due obiettivi distinti ma complementari. Il primo è finalizzato a rafforzare la resilienza a breve termine del profilo di rischio di liquidità delle banche assicurando che esse dispongano di sufficienti attività liquide di elevata qualità per superare una situazione di stress acuto della durata di un mese. A tal fine il Comitato ha

---

<sup>1</sup> Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) è composto da alti funzionari delle autorità di vigilanza bancaria e delle banche centrali di Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Turchia. Il Comitato si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) a Basilea (Svizzera), dove ha sede il suo Segretariato permanente.

<sup>2</sup> Il documento è consultabile all'indirizzo internet [www.bis.org/publ/bcbs144.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs144.htm).

elaborato l'indice di copertura della liquidità, o Liquidity Coverage Ratio (LCR). Il secondo obiettivo è favorire la resilienza a più lungo termine fornendo alle banche maggiori incentivi a finanziare la loro attività attingendo su base strutturale a fonti di provvista più stabili. Il coefficiente dei fondi di approvvigionamento stabili, o Net Stable Funding Ratio (NSFR), ha un orizzonte temporale di un anno ed è stato elaborato per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile.

5. I due requisiti si basano perlopiù su parametri specifici, "armonizzati" a livello internazionale in maniera prescrittiva. Alcuni parametri, tuttavia, contemplano elementi soggetti alla discrezionalità delle autorità nazionali per riflettere la situazione specifica delle singole giurisdizioni. In tali casi i parametri devono essere trasparenti e chiaramente delineati nelle regolamentazioni di ciascuna giurisdizione onde assicurare chiarezza sia all'interno della giurisdizione stessa sia a livello internazionale.

6. Va sottolineato che i requisiti stabiliscono livelli *minimi* di liquidità per le banche che operano a livello internazionale. Ci si attende che le banche li soddisfino, e si attendano altresì ai *Sound Principles*. Analogamente a quanto disposto dal Comitato in materia di adeguatezza patrimoniale, le autorità nazionali hanno la facoltà di imporre livelli minimi di liquidità più elevati.

7. Per rafforzare e promuovere ulteriormente la coerenza a livello mondiale nella vigilanza sul rischio di liquidità, il Comitato ha inoltre predisposto una serie di strumenti da utilizzare per il continuo monitoraggio delle esposizioni delle banche al rischio di liquidità e per la comunicazione di tali esposizioni tra autorità di vigilanza del paese di origine e del paese ospitante.

### **Disposizioni transitorie**

8. Il Comitato introduce disposizioni transitorie volte a far sì che il settore bancario possa recepire i nuovi requisiti di liquidità mediante provvedimenti ragionevoli, sostenendo al contempo l'erogazione di credito all'economia. Le disposizioni transitorie sono riportate nella sezione IV.4 del presente documento.

9. Il Comitato predisporrà un rigoroso processo di monitoraggio degli standard durante il periodo di osservazione e continuerà ad analizzarne le implicazioni per i mercati finanziari, l'erogazione del credito e la crescita economica, affrontando se necessario eventuali effetti indesiderati. Sia l'LCR che l'NSFR saranno sottoposti a un periodo di osservazione e contempleranno una clausola di riesame per evitare eventuali conseguenze indesiderate, come descritto nella successiva sezione IV.4. Dopo un periodo di osservazione che inizierà nel 2011 l'LCR e l'NSFR, nella loro versione eventualmente modificata, entreranno in vigore rispettivamente il 1° gennaio 2015 ed entro il 1° gennaio 2018.

### **Ambito di applicazione**

10. Per l'applicazione dei requisiti previsti dal presente documento vale l'ambito di applicazione già definito nella prima parte (Ambito di applicazione) dello schema di

regolamentazione Basilea 2<sup>3</sup>. Ulteriori informazioni al riguardo sono riportate nella sezione IV.

11. Il presente documento è così articolato:

- la sezione II analizza i due requisiti di liquidità per le banche che operano a livello internazionale;
- la sezione III presenta un insieme di strumenti a uso delle banche e delle autorità di vigilanza per il monitoraggio dei rischi di liquidità;
- la sezione IV affronta alcune questioni relative all'applicazione dei requisiti, fra cui il periodo di transizione e taluni aspetti concernenti l'ambito di applicazione.

## II. Requisiti regolamentari

12. Il Comitato ha elaborato a uso delle autorità nella vigilanza sul rischio di liquidità due requisiti che si prefiggono due obiettivi distinti ma complementari. Il primo obiettivo è aumentare la resilienza a breve termine del profilo di rischio di liquidità delle banche assicurando che dispongano di sufficienti attività liquide di elevata qualità per superare una situazione di stress acuto della durata di 30 giorni di calendario. Per conseguire questo scopo il Comitato ha elaborato un indicatore di breve termine, il Liquidity Coverage Ratio. Il secondo obiettivo è accrescere la resilienza a più lungo termine fornendo alle banche maggiori incentivi a finanziare la loro attività attingendo nel continuo a fonti di approvvigionamento più stabili. L'indicatore strutturale, il Net Stable Funding Ratio, ha un orizzonte temporale di un anno ed è stato elaborato per affrontare gli aspetti strutturali e garantire che attività e passività presentino una composizione per scadenze sostenibile.

13. Per accrescere la resilienza delle banche di fronte a potenziali shock di liquidità, i requisiti andrebbero applicati in modo coerente dalle autorità di vigilanza di tutto il mondo. A tal fine, la maggior parte dei parametri utilizzati nella definizione dei requisiti sono armonizzati a livello internazionale in maniera prescrittiva. Alcuni di essi, tuttavia, contemplano elementi di discrezionalità nazionale che riflettono la situazione specifica delle singole giurisdizioni. In tali casi, i parametri devono essere trasparenti ed esplicitamente delineati nelle regolamentazioni di ciascuna giurisdizione onde assicurare chiarezza sia all'interno della giurisdizione stessa sia a livello internazionale.

14. I requisiti dovrebbero formare una componente essenziale dell'approccio di vigilanza al rischio di liquidità, ma vanno integrati con valutazioni prudenziali dettagliate di altri aspetti del sistema di gestione del rischio di liquidità adottato dalla banca, conformemente ai *Sound Principles*. Inoltre, le autorità di vigilanza possono richiedere a una singola banca di adottare requisiti o parametri più stringenti a seconda del suo profilo di rischio di liquidità e della valutazione formulata dalle autorità stesse sull'osservanza dei *Sound Principles*.

---

<sup>3</sup> Cfr. CBVB, *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali – Nuovo schema di regolamentazione – Versione integrale*, giugno 2006 (di seguito "Basilea 2").

## II.1 Indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio)

### 1. Obiettivo

15. L'indicatore di breve termine o Liquidity Coverage Ratio (LCR) mira ad assicurare che una banca mantenga un livello adeguato di attività liquide di elevata qualità non vincolate che possano essere convertite in contanti per soddisfare il suo fabbisogno di liquidità nell'arco di 30 giorni di calendario in uno scenario di stress di liquidità particolarmente acuto specificato dalle autorità di vigilanza. Lo stock di attività liquide dovrebbe come minimo consentire alla banca di sopravvivere fino al 30° giorno dello scenario, entro il quale si presuppone che possano essere intraprese appropriate azioni correttive da parte degli organi aziendali e/o delle autorità di vigilanza, oppure che la banca possa essere sottoposta a un'ordinata liquidazione.

### 2. Definizione del requisito

$\frac{\text{Stock di attività liquide di elevata qualità}}{\text{Totale dei deflussi di cassa netti nei 30 giorni di calendario successivi}} \geq 100\%$
---

16. L'LCR si rifà alle metodologie tradizionali di "indice di copertura" della liquidità utilizzate internamente dalle banche per valutare l'esposizione a eventi di liquidità aleatori. Il totale dei deflussi di cassa netti nel caso dell'LCR va calcolato per un orizzonte futuro di 30 giorni di calendario. Il requisito prevede che il valore del rapporto non sia inferiore al 100% (vale a dire che lo stock di attività liquide di elevata qualità sia quantomeno pari al totale dei deflussi di cassa netti). Le banche devono soddisfare questo requisito nel continuo e detenere uno stock di attività liquide di elevata qualità non vincolate come difesa contro l'eventualità di gravi tensioni per la liquidità. Data la tempistica incerta di afflussi e deflussi, ci si attende inoltre che le banche e le autorità di vigilanza tengano conto di potenziali disallineamenti nell'arco del periodo di 30 giorni e assicurino che siano disponibili attività liquide in quantità sufficiente a soddisfare eventuali scompensi di cassa per l'intero periodo.

17. Lo scenario per questo requisito simula la combinazione di uno shock idiosincratico e di mercato che comporti:

- a) il prelievo di una quota di depositi al dettaglio;
- b) una parziale perdita della capacità di raccolta all'ingrosso non garantita;
- c) una parziale perdita della provvista garantita a breve termine relativamente a determinate garanzie e controparti;
- d) deflussi contrattuali aggiuntivi che discenderebbero da un declassamento fino a tre gradi (*notch*) del rating creditizio pubblico della banca, tra cui la costituzione obbligatoria di garanzie;
- e) un aumento delle volatilità di mercato che influisca sulla qualità delle garanzie o sulla potenziale esposizione futura collegata alle posizioni in derivati e richieda quindi scarti di garanzia (*haircut*) più ampi o garanzie aggiuntive, oppure induca un fabbisogno di liquidità di altra natura;
- f) utilizzi imprevisti di linee di liquidità e di credito irrevocabili non ancora utilizzate che la banca ha messo a disposizione dei clienti;
- g) la potenziale necessità per la banca di riacquistare titoli di debito o di onorare obblighi extracontrattuali allo scopo di attenuare il rischio di reputazione.

18. In sintesi, molti degli shock verificatisi durante la crisi iniziata nel 2007 sono incorporati in un unico scenario di stress significativo nel quale una banca dovrebbe avere a disposizione liquidità sufficiente per resistere fino a 30 giorni di calendario.

19. Questa prova di stress andrebbe considerata come un requisito prudenziale minimo per le banche. Ci si attende che le banche conducano dal canto loro prove di stress volte a valutare il livello di liquidità da detenere oltre il livello minimo e costruiscano opportuni scenari in grado di simulare difficoltà per la specifica attività svolta. Tali prove di stress interne dovrebbero prevedere orizzonti temporali più lunghi di quello contemplato dal presente standard. Ci si attende inoltre che le banche comunichino alle autorità di vigilanza i risultati delle prove di stress aggiuntive.

20. L'LCR consta di due elementi:

- a) il valore dello stock di attività liquide di elevata qualità in condizioni di stress;
- b) il totale dei deflussi di cassa netti, calcolato secondo i parametri di scenario delineati di seguito.

A. *Stock di attività liquide di elevata qualità*

21. Il numeratore dell'LCR è costituito dallo "stock di attività liquide di elevata qualità". In base al requisito, le banche devono detenere attività liquide *non vincolate*<sup>4</sup> e di elevata qualità in quantità tale da coprire il totale dei deflussi di cassa netti (come definiti successivamente) per un periodo di 30 giorni nello scenario di stress prescritto. Per essere classificate come "attività liquide di elevata qualità", le attività devono essere facilmente liquidabili sui mercati anche in periodi di tensione e, idealmente, stanziabili presso una banca centrale. Di seguito si elencano le caratteristiche che devono in genere presentare tali attività e i requisiti operativi che devono soddisfare.

1) *Caratteristiche delle attività liquide di elevata qualità*

22. Le attività sono considerate liquide e di elevata qualità se possono essere convertite in contanti in modo facile e immediato con una perdita di valore modesta o nulla. La liquidità di un'attività dipende dallo scenario di stress sottostante, dal volume da smobilizzare e dall'arco temporale considerato. Nondimeno, vi sono talune attività che anche in periodi di stress hanno maggiori probabilità di generare fondi senza subire sconti ingenti dovuti a vendite forzate. La presente sezione illustra i fattori utili a stabilire se si possa fare affidamento sul mercato di un'attività per ottenere liquidità nel contesto di possibili tensioni.

a) *Caratteristiche fondamentali*

- **Basso rischio di credito e di mercato:** le attività meno rischiose tendono a essere più liquide. Un'elevata affidabilità creditizia dell'emittente e un basso grado di subordinazione accrescono la liquidità di un'attività. Una *duration*<sup>5</sup> breve, una bassa volatilità, un rischio di inflazione contenuto e la denominazione in una valuta convertibile a basso rischio di cambio sono tutti fattori che migliorano la liquidità di un'attività.

---

<sup>4</sup> Per le caratteristiche che un'attività deve soddisfare al fine di rientrare nello stock di attività liquide di elevata qualità e per la definizione di "attività non vincolata" si rimanda rispettivamente alle sezioni *Definizione di attività liquide di elevata qualità* e *Requisiti operativi*.

<sup>5</sup> La *duration* misura la sensibilità del prezzo di un titolo a reddito fisso alle variazioni del tasso di interesse.

- **Facilità e certezza della valutazione:** la liquidità di un'attività aumenta se vi sono maggiori probabilità che gli operatori di mercato siano concordi nel valutarla. La formula per la determinazione del prezzo di un'attività liquida di elevata qualità deve essere semplice da calcolare e non dipendere da ipotesi restrittive. Inoltre, gli input del calcolo devono essere pubblicamente disponibili. Questa condizione dovrebbe in pratica escludere la maggior parte dei prodotti strutturati o esotici.
- **Scarsa correlazione con attività rischiose:** lo stock di attività liquide di elevata qualità non deve essere soggetto al rischio di (elevata) correlazione avversa (*wrong-way risk*). Ad esempio, le attività emesse da istituzioni finanziarie hanno maggiori probabilità di essere illiquide in periodi di stress di liquidità per il settore bancario.
- **Quotazione in mercati sviluppati e ufficiali:** la quotazione di un'attività ne aumenta la trasparenza.

b) *Caratteristiche connesse al mercato*

- **Mercato attivo e di grandi dimensioni:** l'attività deve disporre in qualunque momento di mercati attivi (ossia con un numero elevato di operatori e un notevole volume di contrattazioni) per la vendita o per le operazioni pronti contro termine (PcT). Devono esservi evidenze storiche dell'ampiezza del mercato (impatto sui prezzi per unità di liquidità) e del suo spessore (unità di attività negoziabili dato un determinato impatto sui prezzi).
- **Presenza di *market maker* impegnati:** per un'attività liquida di elevata qualità saranno disponibili con ogni probabilità quotazioni in acquisto/vendita.
- **Bassa concentrazione di mercato:** un insieme diversificato di acquirenti e venditori nel mercato di un'attività rende maggiormente affidabile la sua liquidità.
- **Fuga verso la qualità:** storicamente, negli episodi di crisi sistemica il mercato ha evidenziato tendenzialmente la preferenza verso questi tipi di attività.

23. Come si evince da queste caratteristiche, si considerano "di elevata qualità" le attività liquide che, se vendute o utilizzate per contrarre un prestito garantito, conserveranno presumibilmente la loro capacità di generare liquidità anche in periodi di gravi tensioni idiosincratiche e di mercato. In siffatti periodi le attività di questo tipo spesso traggono beneficio da una fuga verso la qualità. Le attività di qualità inferiore non superano invece questa prova. Se una banca cercasse di ottenere liquidità in condizioni di grave stress di mercato mediante attività di qualità inferiore, essa dovrebbe accettare notevoli sconti dovuti alla vendita forzata o ingenti scarti di garanzia volti a compensare l'elevato rischio di mercato. Ciò potrebbe non solo minare la fiducia del mercato nella banca, ma anche generare perdite ai prezzi di mercato (*mark-to-market*) per le altre banche che detengono strumenti simili e aggravare le pressioni sulle loro condizioni di liquidità, inducendo così ulteriori vendite forzate e riduzioni dei prezzi e della liquidità di mercato. In queste circostanze è probabile che la liquidità del mercato privato di tali strumenti evapori con estrema rapidità. Considerando la risposta a livello di sistema, solo le attività liquide di elevata qualità che superino questa prova possono essere prontamente convertite in contanti in una situazione di grave tensione nei mercati privati.

24. Idealmente, le attività liquide di elevata qualità dovrebbero anche essere stanziabili in garanzia presso le banche centrali<sup>6</sup> per soddisfare il fabbisogno di liquidità infragiornaliera

---

<sup>6</sup> Nella maggior parte delle giurisdizioni le attività liquide di elevata qualità dovrebbero essere stanziabili presso la banca centrale oltre a essere facilmente liquidabili sui mercati nei periodi di tensioni. Nelle giurisdizioni in cui la stanziabilità presso la banca centrale è limitata a un elenco estremamente ristretto di attività, l'autorità di vigilanza può consentire che siano considerate come parte dello stock le attività non vincolate che, pur non

e ottenere linee di liquidità *overnight*. In passato le banche centrali hanno fornito un sostegno addizionale all'offerta di liquidità per il sistema bancario in condizioni di gravi tensioni. La stanzialità presso la banca centrale dovrebbe quindi accrescere la fiducia nel fatto che le banche detengono attività utilizzabili in episodi di grave stress senza arrecare danno al sistema finanziario più ampio. Ciò aumenterebbe a sua volta la fiducia nella sicurezza e solidità della gestione del rischio di liquidità nel sistema bancario.

25. Occorre notare, tuttavia, che la stanzialità presso la banca centrale non costituisce di per sé una condizione sufficiente per classificare un'attività fra quelle "liquide di elevata qualità".

## 2) *Requisiti operativi*

26. Tutte le attività dello stock devono essere gestite come facenti parte di tale *pool* e sono soggette ai requisiti operativi specificati di seguito. In qualunque momento la banca deve essere in condizione di convertire le attività in contanti per colmare eventuali scompensi finanziari tra afflussi e deflussi di cassa durante il periodo di tensione. Le attività non devono essere vincolate.

27. Per attività "non vincolate" si intendono le attività che non siano state impegnate (esplicitamente o implicitamente) per fornire a un'operazione forme di assicurazione, garanzia o supporto al credito (*credit enhancement*). Possono essere tuttavia considerate parte dello stock le attività ricevute nel contesto di operazioni PcT attive (*reverse repo*) e *securities financing transaction* (SFT), detenute presso la banca, non reipotecate e giuridicamente e contrattualmente a disposizione della banca. Possono inoltre rientrare nello stock delle attività liquide di elevata qualità le attività ammissibili in tale *pool* che siano state costituite in garanzia presso la banca centrale o un ente del settore pubblico (ESP), senza però essere state utilizzate.

28. Le attività liquide presenti nello stock non devono essere interrelate alle coperture di posizioni di negoziazione o essere impiegate esse stesse a fini di copertura, né essere designate come garanzia o supporto al credito in operazioni strutturate, o a copertura di costi operativi (come locazioni e stipendi); lo stock deve essere gestito con la finalità unica e palese di servire da fonte di fondi in caso di necessità. Una banca è autorizzata a coprire i rischi di prezzo associati alla proprietà dello stock di attività liquide e includere comunque le attività all'interno dello stock. Laddove scelga di coprire i rischi associati, la banca deve tener conto (nel valore di mercato applicato a ciascuna attività) del deflusso di cassa che si verificherebbe qualora la copertura dovesse essere chiusa anticipatamente (in caso di vendita dell'attività). I titoli della clientela o il contante ricevuto in un'operazione PcT assistita da titoli della clientela non vanno considerati come attività liquide.

29. Lo stock deve essere sottoposto al controllo della o delle funzioni incaricate della gestione del rischio di liquidità della banca (in genere, la tesoreria). Una banca dovrebbe monetizzare periodicamente una parte delle attività dello stock attraverso operazioni PcT oppure di vendita sul mercato al fine di verificarne la possibilità di accesso, l'efficacia dei propri processi di smobilizzo e la possibilità di utilizzare le attività, nonché al fine di ridurre al minimo il rischio di invio al mercato di segnali negativi nei periodi di stress.

---

essendo stanziali in garanzia presso una banca centrale, soddisfino i criteri di idoneità per essere classificate come attività di primo o secondo livello (cfr. la sezione *Definizione delle attività liquide* con inizio al paragrafo 34).

30. Come osservato nei paragrafi 193 e 194, a livello consolidato le banche possono altresì includere nello stock le attività liquide idonee detenute per soddisfare i requisiti delle singole entità giuridiche (se del caso), nella misura in cui anche i rischi connessi (misurati dai deflussi di cassa netti dell'entità giuridica in questione) siano rispecchiati nell'LCR consolidato. Un'eventuale eccedenza di attività liquide detenute presso l'entità giuridica può rientrare nello stock consolidato solo a condizione che le attività in questione siano liberamente accessibili dall'entità che effettua il consolidamento (casa madre) nei periodi di stress.

31. Inoltre, le banche e le autorità di regolamentazione devono essere consapevoli del fatto che le tensioni contemplate dall'LCR non riguardano il fabbisogno, atteso o inatteso, di liquidità infragiornaliera che si verifica nel corso della giornata e scompare al suo termine<sup>7</sup>.

32. Sebbene i requisiti di osservanza e di segnalazione dell'LCR si applichino con riferimento a un'unica valuta comune, una banca deve essere in grado di soddisfare i propri fabbisogni di liquidità in tutte le valute e mantenere uno stock di attività liquide di elevata qualità coerente con la distribuzione per valuta del suo fabbisogno. La banca dovrebbe essere in grado di utilizzare lo stock per generare liquidità nella valuta e nella giurisdizione in cui si verificano i deflussi di cassa netti. Pertanto, ci si attende che gli LCR per valuta significativa siano oggetto di monitoraggio e di segnalazione affinché la banca e l'autorità di vigilanza competente possano rilevare potenziali problematiche di disallineamento tra valute, come descritto nella successiva sezione III.4. Nel gestire il rischio di liquidità in valuta estera la banca deve tenere conto del rischio che la propria capacità di stipulare swap in valuta e di accedere ai mercati dei cambi pertinenti venga rapidamente meno in situazioni di tensione e che improvvise variazioni avverse dei tassi di cambio possano determinare un brusco ampliamento degli sbilanci esistenti e alterare l'efficacia delle coperture valutarie adottate.

33. Al fine di attenuare il rischio di eventuali riduzioni improvvise del buffer di liquidità (*cliff effect*), qualora un'attività liquida idonea non soddisfacesse più i necessari requisiti (ad esempio per effetto di un declassamento di rating), la banca sarebbe autorizzata a mantenerla all'interno dello stock di attività liquide per ulteriori 30 giorni di calendario. Verrebbe così concesso alla banca più tempo per adeguare lo stock oppure per sostituire l'attività.

### 3) *Definizione di attività liquide di elevata qualità*

34. Lo stock di attività liquide di elevata qualità deve essere formato da attività che presentino le caratteristiche appena esposte. La presente sezione descrive le tipologie di attività che soddisfano tali criteri e che possono quindi essere comprese nello stock.

35. Le attività che possono far parte dello stock si suddividono in due categorie, denominate di primo e di secondo livello. Le attività da riportare in ciascuna categoria sono quelle che la banca detiene il primo giorno del periodo di tensione. Le attività di primo livello possono essere comprese in misura illimitata, quelle di secondo livello possono invece costituire al massimo solo il 40% dello stock.

36. Il calcolo del limite massimo del 40% deve tener conto dell'impatto sugli importi detenuti in contante o sulle altre attività di primo o di secondo livello esercitato dalle operazioni SFT (oppure dagli swap di garanzie) con scadenza entro i 30 giorni di calendario effettuate con attività diverse da quelle di primo livello. L'importo massimo delle attività di

---

<sup>7</sup> Il Comitato sta attualmente valutando se e in che modo trattare il rischio di liquidità infragiornaliera.

secondo livello corrette all'interno dello stock di attività liquide di elevata qualità è pari ai due terzi di quello corretto di attività di primo livello dopo l'applicazione degli scarti di garanzia.

37. L'importo corretto delle attività di primo livello è definito come ammontare delle attività di primo livello che risulterebbe in caso di liquidazione di tutte le operazioni SFT, di prestito garantito e di swap di garanzie a breve termine che comportino lo scambio di attività di primo livello con attività di altro tipo. L'importo corretto delle attività di secondo livello corrisponde all'ammontare di attività di secondo livello che risulterebbe in caso di liquidazione di tutte le operazioni SFT, di prestito garantito e di swap di garanzie a breve termine che comportino lo scambio di attività di secondo livello con attività di altro tipo, e comprende anche i contanti o altre attività di primo livello. In questo contesto, si intendono per operazioni a breve termine quelle con data di scadenza fino a 30 giorni di calendario compresi. Come precisato in seguito, il calcolo del limite massimo avviene al netto degli scarti di garanzia pertinenti.

38. Idealmente, tutte le attività liquide di elevata qualità dovrebbero essere stanziabili presso la banca centrale<sup>8</sup> per soddisfare il fabbisogno di liquidità infragiornaliera e ottenere linee di liquidità *overnight* nelle giurisdizioni e nelle valute in cui la banca è controparte della banca centrale.

(i) *Attività di primo livello*

39. Le attività di primo livello possono costituire una quota illimitata del *pool*, sono contabilizzate al valore di mercato e non sono soggette a scarti di garanzia nell'ambito dell'LCR. Se lo desiderano, le autorità nazionali di vigilanza possono tuttavia applicare scarti di garanzia ai titoli di primo livello sulla base, fra l'altro, del loro rischio di *duration*, di credito e di liquidità, nonché dei normali scarti di garanzia applicati nelle operazioni PcT.

40. Le attività di primo livello sono circoscritte alle seguenti:

- a) contante;
- b) riserve presso la banca centrale, purché vi si possa attingere in periodi di stress<sup>9</sup>;
- c) titoli negoziabili che rappresentano crediti nei confronti di, o garantiti da, soggetti sovrani, banche centrali, ESP non appartenenti alle amministrazioni centrali, Banca dei Regolamenti Internazionali, Fondo monetario internazionale, Commissione europea oppure banche multilaterali di sviluppo e che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
  - avere una ponderazione di rischio pari allo 0% in base al metodo standardizzato di Basilea 2;

---

<sup>8</sup> *Stanziabilità presso una banca centrale*: nella maggior parte delle giurisdizioni le attività liquide di elevata qualità dovrebbero essere stanziabili presso la banca centrale per soddisfare il fabbisogno di liquidità infragiornaliera e ottenere linee di liquidità *overnight*, oltre a essere facilmente liquidabili sui mercati nei periodi di tensione. Nelle giurisdizioni in cui la stanziabilità presso la banca centrale è limitata a un elenco estremamente ristretto di attività, l'autorità può consentire che siano considerate come parte dello stock le attività non vincolate non stanziabili in garanzia presso una banca centrale che soddisfino tuttavia tutti gli altri criteri di attività liquide.

<sup>9</sup> Le autorità di vigilanza locali dovrebbero esaminare e concordare con la banca centrale competente la misura in cui le riserve presso la banca centrale possano entrare a far parte dello stock di attività liquide, vale a dire in che misura sia consentito attingervi in periodi di stress.

- essere negoziati in mercati PcT o a pronti ampi, spessi e attivi, nonché caratterizzati da un basso livello di concentrazione;
  - essersi dimostrati in passato una fonte affidabile di liquidità nei mercati (PcT o di vendita) anche in condizioni di tensione;
  - essere diversi da un'obbligazione di un'istituzione finanziaria o di un soggetto a questa affiliato;
- d) per i soggetti sovrani con ponderazione di rischio diversa dallo 0%, titoli di debito sovrani o della banca centrale emessi nella valuta nazionale dall'emittente sovrano o dalla banca centrale del paese in cui viene assunto il rischio di liquidità oppure nel paese di origine della banca;
- e) per i soggetti sovrani con ponderazione di rischio diversa dallo 0%, titoli di debito sovrani o della banca centrale nazionale emessi in valuta estera, purché le disponibilità di tale debito corrispondano al fabbisogno di valuta delle operazioni della banca in tale giurisdizione.

(ii) *Attività di secondo livello*

41. Le attività di secondo livello possono essere inserite nello stock di attività liquide a condizione che non superino il 40% dello stock complessivo dopo l'applicazione degli scarti di garanzia. Come osservato in precedenza, nel massimale delle attività di secondo livello rientrano di fatto anche il contante o altre attività di primo livello generati da operazioni SFT (oppure da swap di garanzie) con scadenza entro 30 giorni. Il metodo di calcolo del massimale concernente le attività di secondo livello è presentato al paragrafo 36. Il portafoglio di attività di secondo livello detenuto da un'istituzione deve essere adeguatamente diversificato in termini di tipologie di attività, di tipologie di emittenti (settore economico di appartenenza, ecc.) e di controparti o emittenti specifici.

42. Al valore di mercato corrente di ciascuna attività di secondo livello detenuta nello stock si applica uno scarto di garanzia minimo del 15%. Le attività di secondo livello sono circoscritte alle seguenti.

- a) Titoli negoziabili che rappresentano crediti nei confronti di, o garantiti da, soggetti sovrani, banche centrali, ESP non appartenenti alle amministrazioni centrali o banche multilaterali di sviluppo, che soddisfino le condizioni seguenti:
- avere una ponderazione di rischio del 20% in base al metodo standardizzato di Basilea 2 per il rischio di credito;
  - essere negoziati in mercati PcT o a pronti ampi, spessi e attivi, nonché caratterizzati da un basso livello di concentrazione;
  - essersi dimostrati in passato una fonte affidabile di liquidità nei mercati (PcT o di vendita) anche in condizioni di tensione (subendo un calo massimo di prezzo oppure un incremento massimo dello scarto di garanzia non superiore al 10% nell'arco di 30 giorni durante un pertinente periodo di stress di liquidità significativo);
  - essere diversi da un'obbligazione di un'istituzione finanziaria o di un soggetto a questa affiliato.

b) **Obbligazioni societarie<sup>10</sup> e obbligazioni bancarie garantite<sup>11</sup> (cd. *covered bond*)** che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

- non essere state emesse da un'istituzione finanziaria o da un soggetto a questa affiliato (nel caso delle obbligazioni societarie);
- non essere state emesse dalla banca stessa o da un soggetto a questa affiliato (nel caso delle obbligazioni bancarie garantite);
- aver ricevuto un rating non inferiore ad AA-<sup>12</sup> da un'agenzia per la valutazione esterna del merito di credito (*external credit assessment institution*, ECAI) riconosciuta oppure, in assenza di un rating esterno, avere, in base a una valutazione interna, una probabilità di insolvenza (*probability of default*, PD) corrispondente a un rating non inferiore ad AA-;
- essere negoziate in mercati PcT o a pronti ampi, spessi e attivi, nonché caratterizzati da un basso livello di concentrazione;
- essersi dimostrate in passato una fonte affidabile di liquidità nei mercati (PcT o di vendita) anche in condizioni di tensione, subendo un calo massimo di prezzo oppure un incremento massimo dello scarto di garanzia non superiori al 10% nell'arco di 30 giorni durante un periodo pertinente di stress di liquidità significativo.

#### *Verifica dei criteri aggiuntivi*

43. L'idoneità delle attività di secondo livello è determinata sia dai rating sia dai criteri aggiuntivi qualitativi e quantitativi. Tali criteri non sono intesi a escludere attività di secondo livello idonee, bensì a trattare le attività non liquide, nonché a fornire altri indicatori, oltre ai rating, con cui valutare le caratteristiche di liquidità delle attività in modo da evitare un indebito affidamento sui soli rating esterni. Durante il periodo di osservazione il Comitato verificherà una serie di criteri qualitativi e quantitativi per stabilire l'insieme appropriato e la calibrazione dei criteri da utilizzare. Tra essi figureranno il volume, i differenziali denaro-lettera, il turnover e altri eventuali parametri che elaborerà il Comitato.

44. Con il consolidamento di tali parametri, l'importanza conferita ai rating esterni dovrebbe ridursi a vantaggio di quella attribuita ai criteri aggiuntivi.

#### *(iii) Trattamento per le giurisdizioni con attività liquide insufficienti*

45. In alcune giurisdizioni l'offerta di attività di primo livello nella valuta nazionale potrebbe non essere sufficiente a soddisfare la domanda aggregata delle banche con esposizioni significative in tale moneta. Inoltre, l'offerta di attività di secondo livello potrebbe

---

<sup>10</sup> In questo contesto con *obbligazioni societarie* ci si riferisce esclusivamente alle attività ordinarie (*plain vanilla*) la cui valutazione è immediatamente disponibile sulla base di metodi standard e non dipende da informazioni riservate; sono pertanto esclusi i prodotti strutturati complessi o il debito subordinato. In caso di fusione fra più imprese, le attività emesse dal nuovo soggetto societario sono equiparate, ai fini della liquidità, a quelle dell'impresa coinvolta le cui attività presentavano prima della fusione le caratteristiche di liquidità inferiori.

<sup>11</sup> Per *obbligazioni bancarie garantite* si intendono le obbligazioni di emissione e proprietà di una banca o di un ente erogatore di mutui ipotecari sottoposte per legge a una speciale attività di vigilanza pubblica volta a tutelarne i detentori. Ai sensi della legge, i proventi derivanti dall'emissione di questi titoli devono essere investiti in attività che, durante l'intero periodo di validità delle obbligazioni, siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni stesse e che, in caso di fallimento dell'emittente, sarebbero usate in via prioritaria per il rimborso del capitale e la corresponsione delle competenze maturate.

<sup>12</sup> Nel caso di rating discordanti, la valutazione applicabile è determinata in base al procedimento previsto dal metodo standardizzato per il rischio di credito di Basilea 2.

essere molto limitata in alcune divise. Per far fronte a questa situazione il Comitato ha deciso di elaborare trattamenti alternativi per le consistenze da annoverare nello stock delle attività liquide. Essi riguarderanno pochissime giurisdizioni e valute per le quali vi sia una carenza di attività liquide. Durante il periodo di osservazione il Comitato predisporrà una soglia quantitativa vincolante per determinare quali giurisdizioni/valute siano ammesse ai trattamenti alternativi per le attività liquide. Per l'impiego dei trattamenti alternativi potrebbero rendersi necessari ulteriori criteri qualitativi che riflettano il fatto che i titoli di debito emessi nelle unioni monetarie siano considerati disponibili per tutte le giurisdizioni partecipanti e che il trattamento alternativo sia connesso a una reale carenza di attività liquide di elevata qualità nella valuta nazionale relativamente al fabbisogno in detta valuta. Le banche attive a livello internazionale che hanno una quota ingente di passività denominate in valuta estera dovrebbero soddisfare il requisito LCR nelle varie divise di denominazione del passivo ed essere ammesse al trattamento alternativo solo qualora sussistano carenze nella moneta nazionale relativamente ai deflussi in questa stessa moneta.

46. Il ricorso a queste opzioni sarebbe inoltre limitato a una determinata percentuale del *pool* di liquidità. Le opzioni percorribili per questo trattamento, delineate di seguito, saranno finalizzate durante il periodo di osservazione.

47. *Opzione 1 – Linee di liquidità contrattuali irrevocabili da parte della banca centrale competente, dietro commissione.* Per le valute in cui non si dispone di sufficienti attività liquide di elevata qualità in base alla soglia e ai criteri prescritti, questa opzione consentirebbe alle banche di accedere a linee di liquidità contrattuali irrevocabili offerte dalla banca centrale competente (laddove la competenza è determinata dalla valuta in questione) dietro il pagamento di una commissione. Queste facilitazioni non vanno confuse con le regolari operazioni della banca centrale attivabili su iniziativa delle controparti. In particolare, esse si configurerebbero come accordi contrattuali tra la banca centrale e la banca commerciale con una scadenza come minimo superiore alla finestra di 30 giorni dell'LCR. Il contratto sarebbe inoltre irrevocabile prima della scadenza e non comporterebbe alcuna decisione a posteriori sul credito da parte della banca centrale. Siffatte facilitazioni sono ammissibili solo qualora prevedano anche l'applicazione di una commissione indipendente dall'eventuale utilizzo della facilitazione, e se detta commissione sia fissata in modo per cui le banche che si avvalgono della facilitazione per ottemperare all'LCR e quelle che non lo fanno abbiano incentivi finanziari analoghi a ridurre l'esposizione al rischio di liquidità. In altri termini, la commissione andrebbe fissata in modo che il rendimento netto sulle attività utilizzate stanziate a garanzia della facilitazione sia analogo al rendimento netto di un portafoglio rappresentativo di attività di primo e secondo livello, al netto delle correzioni per eventuali differenze rilevanti di rischio di credito.

48. *Opzione 2 – Attività liquide in valuta estera.* Per le valute in cui non si dispone di sufficienti attività liquide di elevata qualità in base alla soglia e ai criteri prescritti, questa opzione conferirebbe all'autorità di vigilanza la facoltà di consentire alle banche che evidenziano una carenza di attività liquide nella valuta nazionale (corrispondente alla valuta dei rischi sottostanti) di detenere attività liquide in una valuta non corrispondente a quella associata al rischio di liquidità, purché le posizioni di disallineamento valutario che ne risultano siano giustificabili e mantenute sotto controllo entro i limiti stabiliti dall'autorità stessa. L'autorità di vigilanza dovrebbe limitare tali posizioni entro livelli coerenti con la capacità e le esigenze di gestione del rischio di cambio della banca, nonché assicurare che tali posizioni riguardino valute convertibili liberamente e in maniera affidabile, siano gestite efficacemente dalla banca e non creino rischi indebiti per la sua solidità finanziaria. Nel gestire tali posizioni la banca deve considerare il rischio che la sua capacità di effettuare swap in valuta e il suo accesso ai mercati dei cambi interessati possano venire rapidamente meno in condizioni di stress. Deve altresì prendere in considerazione il fatto che improvvise variazioni avverse dei tassi di cambio potrebbero determinare un brusco ampliamento dei

disallineamenti esistenti e alterare l'efficacia delle coperture valutarie adottate. L'ammontare di questa opzione potrebbe essere assoggettato a un massimale espresso in termini di rapporto tra a) l'ammontare massimo dei deflussi di cassa netti totali nella valuta con attività liquide insufficienti da coprire con attività liquide in altre valute e b) l'ammontare dei deflussi di cassa netti totali nella valuta considerata.

49. *Opzione 3 – Maggior ricorso ad attività di secondo livello con uno scarto di garanzia più elevato.* Questa opzione è applicabile alle valute per le quali, in base alla soglia e ai criteri prescritti, le attività di primo livello non sono sufficienti, mentre lo sono quelle di secondo livello. In questo caso l'autorità di vigilanza può decidere di consentire alle banche che evidenziano un carenza di attività liquide nella valuta nazionale (corrispondente alla valuta del rischio di liquidità assunto) di detenere attività di secondo livello addizionali nello stock, fino a un limite prescrittivo da determinarsi a cura del Comitato. A queste attività aggiuntive si applicherebbe uno scarto di garanzia superiore rispetto a quello applicato alle attività di secondo livello comprese nel massimale del 40%.

#### *B. Totale dei deflussi di cassa netti*

50. Il denominatore "totale dei deflussi di cassa netti"<sup>13</sup> è definito come totale dei deflussi di cassa attesi al netto del totale degli afflussi di cassa attesi nell'arco dei 30 giorni di calendario successivi nello scenario di stress specificato. Il totale dei deflussi di cassa attesi è calcolato moltiplicando i saldi in essere delle varie categorie o tipologie di passività e impegni fuori bilancio per i tassi ai quali ci si attende il loro prelievo o utilizzo. Il totale degli afflussi di cassa attesi è ottenuto moltiplicando i saldi in essere delle varie categorie di crediti contrattuali per i tassi ai quali ci si attende che affluiscano nello scenario in esame, fino a un massimo del 75% del totale dei deflussi di cassa attesi.

**Totale dei deflussi di cassa netti per i 30 giorni di calendario successivi = deflussi – Min {afflussi; 75% dei deflussi}**

51. Sebbene i tassi di *roll-off*, i tassi di prelievo e altri fattori analoghi siano in gran parte armonizzati tra le varie giurisdizioni come delineato nel presente standard, alcuni parametri dovranno essere determinati dalle autorità di vigilanza a livello nazionale. In questi casi essi dovrebbero essere trasparenti e di pubblico dominio.

52. La tabella riportata nell'allegato 1 è un esempio del prospetto che le banche dovrebbero utilizzare e dei fattori applicati a ciascuna categoria.

53. Alle banche non sarà consentito effettuare un doppio computo: laddove le attività siano considerate parte dello "stock di attività liquide di elevata qualità" (il numeratore), esse non potranno essere computate anche fra gli afflussi di cassa. Qualora sussista la possibilità che una voce sia computata in più categorie di deflussi (ad esempio, linee di liquidità irrevocabili concesse a copertura di titoli di debito in scadenza entro il periodo di 30 giorni di calendario), una banca dovrà calcolare per quel prodotto il deflusso solo fino al livello contrattuale massimo.

---

<sup>13</sup> Gli afflussi e i deflussi di cassa dovrebbero comprendere ove opportuno gli interessi attesi attivi e passivi nell'orizzonte temporale di 30 giorni.

1) *Deflussi di cassa*

(i) *Prelievo di depositi al dettaglio*

54. I depositi al dettaglio sono definiti come depositi collocati presso una banca da una persona fisica. I depositi di entità giuridiche, imprese individuali o società di persone rientrano nelle categorie dei depositi all'ingrosso. I depositi al dettaglio assoggettati all'LCR sono costituiti dai depositi a vista e dai depositi a termine, se non altrimenti esclusi in base ai criteri specificati ai paragrafi 62 e 63.

55. I depositi al dettaglio sono suddivisi in quote "stabili" e "meno stabili" di fondi, come descritto di seguito, cui corrispondono tassi minimi di deflusso. I tassi di deflusso per i depositi al dettaglio rappresentano soglie minime; le singole giurisdizioni possono fissare ove opportuno valori più elevati che riflettano il comportamento dei depositanti in un periodo di stress in ciascuna giurisdizione.

a) *Depositi stabili (tasso minimo di deflusso = 5%)*

56. I depositi stabili, cui è assegnato un fattore minimo di deflusso pari ad almeno il 5% in tutte le giurisdizioni, sono costituiti dai depositi interamente coperti da un efficace sistema di assicurazione dei depositi oppure da una garanzia pubblica che fornisca una tutela equivalente e che rispondono ai seguenti criteri:

- i depositanti intrattengono con la banca altre relazioni consolidate tali da rendere molto improbabile il prelievo, oppure
- i depositi sono collocati su conti transattivi (ad esempio sui conti di accredito automatico degli stipendi).

b) *Depositi meno stabili (tasso minimo di deflusso = 10%)*

57. Ci si attende che le autorità di vigilanza elaborino, ove del caso, categorie aggiuntive caratterizzate da tassi di deflusso più elevati da applicare a classi di depositi al dettaglio potenzialmente meno stabili nelle rispettive giurisdizioni, con un tasso minimo di deflusso del 10%. I tassi di deflusso specifici alle singole giurisdizioni devono essere chiaramente delineati e resi pubblici. Nelle classi di depositi meno stabili potrebbero rientrare i depositi non coperti da un sistema efficace di assicurazione dei depositi né da una garanzia pubblica, i depositi di valore elevato, i depositi di investitori sofisticati o di titolari di grandi patrimoni, i depositi rapidamente prelevabili (come i depositi su conti *online*) e i depositi in valuta estera, conformemente a quanto determinato dalle singole giurisdizioni.

58. Per "sistema efficace di assicurazione dei depositi" si intende un sistema: a) che garantisce di essere in grado di effettuare pagamenti tempestivi, b) per il quale la copertura è chiaramente definita e c) di cui è a conoscenza un vasto pubblico. L'assicuratore del deposito in un sistema efficace di assicurazione dei depositi è investito del potere giuridico formale di adempiere al suo mandato ed è indipendente sul piano operativo, trasparente e responsabile del proprio operato. Si ritiene che una giurisdizione con una garanzia sui depositi pubblica esplicita e giuridicamente vincolante che funziona a tutti gli effetti come un'assicurazione dei depositi sia dotata di un sistema efficace di assicurazione dei depositi.

59. La mera presenza di un'assicurazione dei depositi non è sufficiente per classificare un deposito come "stabile".

60. Laddove la banca non sia in grado di distinguere nell'immediato quali depositi al dettaglio siano da classificare come "stabili" in base alla precedente definizione (ad esempio nel caso in cui la banca non sia in grado di stabilire quali depositi siano coperti da un sistema efficace di assicurazione dei depositi oppure da una garanzia pubblica sui depositi), essa

dovrà collocare l'intero importo nelle classi "meno stabili" definite dalla rispettiva autorità di vigilanza.

61. I depositi in valuta estera sono depositi denominati in una moneta diversa da quella nazionale della giurisdizione in cui opera la banca. Le autorità di vigilanza determineranno il fattore di deflusso che le banche nella giurisdizione di loro competenza dovranno applicare ai depositi in valuta estera. Questi ultimi saranno considerati "meno stabili" laddove vi sia motivo di ritenere che presentino una maggiore variabilità rispetto ai depositi in valuta nazionale. I fattori che incidono sulla variabilità dei depositi in valuta estera comprendono la tipologia e il grado di sofisticatezza dei depositanti, nonché la natura dei depositi stessi (ad esempio se i depositi sono connessi a esigenze operative nella medesima valuta oppure se sono costituiti nella ricerca di rendimento).

62. *Depositi al dettaglio a scadenza fissa*: i depositi con durata prestabilita o a termine con vita residua o rimborsabili con preavviso superiori a 30 giorni saranno riconosciuti (ossia esclusi dall'LCR) qualora il depositante non abbia giuridicamente alcun diritto di effettuare prelievi nell'arco dell'orizzonte di 30 giorni dell'LCR, oppure qualora il prelievo anticipato dia luogo a una penale significativa considerevolmente superiore agli interessi persi.

63. Laddove la banca consenta al depositante di effettuare prelievi a fronte di tali depositi senza applicare la penale corrispondente, oppure nonostante la presenza di clausole che precludano giuridicamente al depositante il diritto di prelievo, l'intera categoria di fondi di questo tipo dovrà essere trattata alla stregua dei depositi a vista (vale a dire che, a prescindere dalla vita residua, i depositi saranno soggetti ai tassi di deflusso di cui ai paragrafi 55-61). Le autorità di vigilanza in ciascuna giurisdizione hanno la facoltà di prefigurare circostanze eccezionali definibili come gravemente problematiche, in cui a titolo straordinario il deposito a termine possa essere prelevato dal depositante senza che vada modificato il trattamento dell'intero *pool* di depositi.

64. Fatto salvo quanto precede, le autorità di vigilanza hanno altresì la facoltà di applicare ai depositi a termine al dettaglio che soddisfano i suddetti requisiti tassi di deflusso più elevati qualora ritengano probabile che i depositanti ritirino i depositi a termine in maniera analoga a quelli a vista al dettaglio in condizioni normali o di stress, oppure che le banche possano rimborsare tali depositi anticipatamente in periodi di stress per motivi reputazionali. Le autorità di vigilanza possono applicare un tasso di deflusso superiore allo 0%, specificando chiaramente il trattamento in vigore nella giurisdizione di loro competenza e applicandolo in maniera analoga a tutte le banche in tale giurisdizione.

(ii) *Deflusso della provvista all'ingrosso non garantita*

65. Ai fini dell'LCR, la "provvista all'ingrosso non garantita" è definita come l'insieme delle passività e delle obbligazioni generali contratte nei confronti di persone diverse da quelle fisiche (entità giuridiche, comprese le imprese individuali e le società di persone) e **non** garantite in caso di fallimento, insolvenza, liquidazione o risoluzione dell'istituzione mutuataria. Le obbligazioni connesse a contratti derivati sono esplicitamente escluse da questa definizione.

66. La provvista all'ingrosso contemplata nell'LCR corrisponde all'insieme delle fonti di raccolta revocabili nell'orizzonte di 30 giorni dell'LCR, oppure la cui prima data di scadenza contrattuale possibile si colloca entro tale orizzonte (come i depositi a termine in scadenza e i titoli di debito non garantiti), nonché del *funding* a scadenza indefinita. Essi includono tutti i fondi ricevuti con opzioni esercitabili a discrezione dell'investitore entro l'orizzonte di 30 giorni

di calendario. Per le fonti di provvista con opzioni esercitabili a discrezione della banca le autorità di vigilanza devono tener conto dei fattori di reputazione che potrebbero limitare la capacità della banca stessa di non esercitare l'opzione<sup>14</sup>. In particolare, laddove il mercato si attenda il rimborso di certe passività prima dell'ultima data legalmente utile, le banche e le autorità di vigilanza dovrebbero basarsi su tale ipotesi ai fini dell'LCR e comprendere le relative passività fra i deflussi.

67. Non sono incluse le fonti di provvista all'ingrosso revocabili<sup>15</sup> dal prestatore subordinatamente a un periodo di preavviso definito contrattualmente in termini vincolanti superiore all'orizzonte di 30 giorni.

68. Ai fini dell'LCR, la provvista all'ingrosso non garantita deve essere classificata come segue, sulla base della presunta sensibilità dei prestatori al tasso offerto nonché al merito di credito e alla solvibilità della banca mutuataria. Tale sensibilità dipende dal tipo di prestatore e dal suo livello di sofisticatezza, nonché dalle sue relazioni operative con la banca. Per ciascuna categoria sono elencati i tassi di deflusso nello scenario in esame.

a) *Provvista all'ingrosso non garantita erogata dalla clientela di piccole imprese: 5%, 10% e oltre*

69. Ai fini del presente standard la provvista all'ingrosso non garantita fornita da piccole imprese clienti è trattata alla stregua dei depositi al dettaglio, operando di fatto la distinzione tra una parte "stabile" della raccolta e diverse classi "meno stabili" definite da ciascuna giurisdizione. Si applicano le medesime definizioni e i relativi fattori di deflusso utilizzati per i depositi al dettaglio: la parte "stabile" della provvista all'ingrosso non garantita erogata da piccole imprese riceve un fattore minimo di deflusso del 5%, mentre alle categorie di provvista meno stabili sono attribuiti fattori minimi del 10%.

70. La presente categoria è costituita dai depositi e dagli altri fondi collocati dalla clientela di piccole imprese non finanziarie gestiti come esposizioni al dettaglio e generalmente considerati come aventi caratteristiche di rischio di liquidità analoghe ai conti al dettaglio, purché l'importo aggregato totale dei fondi<sup>16</sup> raccolti singolarmente dai clienti di questa tipologia sia inferiore a €1 milione (su base consolidata, se del caso).

71. Ai depositi a termine delle piccole imprese va applicato lo stesso trattamento riservato ai depositi a termine al dettaglio come descritto nei paragrafi 62 e 63.

b) *Provvista all'ingrosso non garantita in presenza di relazioni operative: 25%*

72. La presente sezione verte sulle parti idonee di depositi e altri fondi erogati dalla clientela all'ingrosso che intrattiene con la banca relazioni operative specificate di seguito

---

<sup>14</sup> Potrebbe essere questo il caso in cui il mancato esercizio dell'opzione da parte della banca rischi di essere interpretato come il segnale che questa sia soggetta a tensioni di liquidità.

<sup>15</sup> Ciò tiene conto di eventuali opzioni incorporate connesse alla capacità del prestatore di revocare il finanziamento prima della scadenza contrattuale.

<sup>16</sup> La definizione dei fondi erogati dalla "clientela di piccole imprese" è in linea con quella dei prestiti erogati alle piccole aziende di cui al paragrafo 231 dello schema Basilea 2. Per "importo aggregato dei fondi" si intende l'importo lordo (ossia senza considerare alcuna forma di credito erogato all'entità giuridica in esame) di tutte le forme di finanziamento (come depositi o titoli di debito per i quali sia noto che la controparte è un cliente appartenente alla categoria delle piccole aziende). Inoltre, l'applicazione del limite su base consolidata significa che, laddove tra due o più piccole aziende clienti intercorrano rapporti di affiliazione, esse possono essere considerate alla stregua di un unico creditore in modo tale che il limite venga applicato al finanziamento complessivo ricevuto dalla banca da questo gruppo di clienti.

delineate. Il trattamento si applica alla clientela finanziaria e non finanziaria. I fondi ritenuti idonei sono quelli che si dimostra essere specificamente necessari a fini operativi, come di seguito indicato. A questi fondi può essere assegnato un fattore di deflusso del 25% se il cliente intrattiene una relazione operativa consolidata con la banca dalla quale dipende in misura sostanziale. Nel presente contesto, si intende per relazione operativa consolidata una relazione riguardante attività di compensazione, custodia o gestione della liquidità in cui il cliente, per l'espletamento di questi servizi, dipende dalla banca come terza parte intermediaria indipendente per svolgere le sue normali attività bancarie nei 30 giorni successivi. I depositi in questione devono essere prodotti accessori dei servizi erogati dall'organizzazione bancaria e non essere costituiti nel mercato all'ingrosso all'unico scopo di generare proventi da interessi. Essi devono avere un prezzo inferiore a quello di mercato rispetto ai depositi di *duration* analoga e devono essere detenuti su conti appositi. Solo l'ammontare specifico dei depositi utilizzati per queste funzioni operative riceve un fattore del 25%. Per contro, ai saldi in eccesso che potrebbero essere prelevati lasciando sufficienti fondi per soddisfare i requisiti operativi menzionati non si applica il fattore del 25%. In altri termini, sull'insieme del saldo dei depositi collocati presso l'erogatore di servizi viene considerata stabile solo la parte detenuta allo scopo comprovato di assolvere a esigenze operative. Agli importi eccedenti tale parte non si può applicare il fattore del 25%.

73. Per i depositi cui è attribuito un fattore di deflusso pari al 25% presso la banca in cui sono collocati si ipotizza un afflusso pari allo 0% per la banca depositante, poiché si considera che questi fondi rimangano presso la banca che svolge l'attività operativa. Sarà necessaria l'approvazione dell'autorità di vigilanza per assicurare che le banche che usufruiscono di questo trattamento conducano effettivamente le attività operative specificate al livello indicato.

74. Fatte salve queste categorie operative, se il deposito in esame scaturisce da servizi di corrispondenza tra banche oppure dall'offerta di servizi di *prime brokerage*, ai fini della determinazione dei fattori di deflusso esso sarà trattato come se non sussistesse alcuna relazione operativa<sup>17</sup>.

75. Per relazione di compensazione si intende nel presente contesto un accordo che consente alla clientela di trasferire fondi (o titoli) ai destinatari finali indirettamente per il tramite di partecipanti diretti ai sistemi di regolamento nazionali. Tale servizio si limita alle seguenti attività: trasmissione, riconciliazione e conferma degli ordini di pagamento; sconfinamento infragiornaliero, finanziamento *overnight* e mantenimento dei saldi post-regolamento; determinazione delle posizioni di regolamento infragiornaliere e definitive. La compensazione e i servizi connessi devono essere erogati alla clientela istituzionale nel quadro di un contratto giuridicamente vincolante.

76. Per relazione di custodia si intende nel presente contesto l'offerta di servizi di deposito di sicurezza, rendicontazione, processamento di attività e/o l'agevolazione delle incombenze operative e amministrative connesse per conto della clientela nell'ambito della compravendita e del mantenimento di attività finanziarie. I servizi connessi alla custodia devono essere erogati alla clientela istituzionale nell'ambito di un contratto giuridicamente

---

<sup>17</sup> Per servizi di corrispondenza tra banche si intendono gli accordi in base ai quali una banca (la banca corrispondente) detiene depositi appartenenti ad altre banche (controparti) e offre servizi di pagamento e di altra natura al fine di regolare le operazioni in cambi (ad esempio i cosiddetti "conti nostro" e "conti loro" utilizzati nel regolamento delle operazioni in cambi per la prestazione di servizi di compensazione e regolamento di pagamenti). Il *prime brokerage* è un pacchetto di servizi offerto a importanti investitori attivi, in particolare hedge fund. Esso comprende solitamente i seguenti servizi: attività di compensazione, regolamento e custodia; rendicontazione consolidata; finanziamento (marginale, PcT o sintetico); prestito titoli; servizi di *capital introduction*; analisi del rischio.

vincolante per l'erogazione di tali servizi o di altra natura analoga. Essi sono circoscritti al regolamento delle operazioni in titoli, al trasferimento dei pagamenti contrattuali, al trattamento delle garanzie, all'esecuzione delle operazioni in cambi, alla detenzione dei connessi saldi di cassa e alla prestazione di servizi complementari di gestione della liquidità. Sono altresì compresi la percezione di dividendi e altri redditi, le sottoscrizioni e i rimborsi della clientela, le distribuzioni programmate di fondi della clientela e il pagamento di commissioni, imposte e altri oneri. I servizi di custodia possono inoltre comprendere l'*asset servicing* e i servizi di amministrazione fiduciaria per la clientela *corporate*, i servizi di tesoreria, di banca fiduciaria, il trasferimento di fondi, i servizi di trasferimento delle azioni e di agenzia, compresi i servizi di pagamento e regolamento (esclusi quelli fra banche corrispondenti), il credito al commercio e i servizi di banca depositaria.

77. Per relazione di gestione della liquidità si intende nel presente contesto la prestazione alla clientela di servizi di gestione della liquidità e di servizi connessi. I servizi di gestione della liquidità e i servizi connessi devono essere erogati alla clientela istituzionale nell'ambito di un contratto giuridicamente vincolante. Per servizi di gestione della liquidità si intendono nel presente contesto quei prodotti e servizi erogati al consumatore ai fini della gestione di flussi di cassa, attività e passività, nonché della conduzione delle transazioni finanziarie necessarie alle operazioni correnti del cliente stesso. Tali servizi sono circoscritti all'offerta di informazioni o sistemi informativi utilizzati per gestire le transazioni finanziarie, le rimesse, gli incassi e le aggregazioni di pagamenti, l'amministrazione delle buste paga, il controllo sull'esborso di fondi, i pagamenti automatizzati e altre transazioni della clientela atte a facilitarne l'operatività finanziaria.

78. La quota di provvista all'ingrosso non garantita erogata in presenza di relazioni operative da società non finanziarie, soggetti sovrani, banche centrali ed enti del settore pubblico che è integralmente coperta da un'assicurazione dei depositi può ricevere lo stesso trattamento dei depositi al dettaglio "stabili", ossia un tasso del 5%.

c) *Trattamento dei depositi all'interno di reti istituzionali di banche cooperative*

79. Una rete istituzionale di banche cooperative (o altrimenti denominate) è un gruppo di banche giuridicamente autonome operanti all'interno di un assetto statutario di cooperazione che prevede la condivisione degli obiettivi strategici e del marchio, e l'espletamento di alcune funzioni specifiche da parte di istituzioni centrali e/o prestatori di servizi specializzati. Si può assegnare un tasso di deflusso pari al 25% all'ammontare dei depositi delle istituzioni partecipanti presso l'istituzione centrale e/o i prestatori specializzati di servizi accentrati che siano collocati: a) in virtù di requisiti minimi di deposito previsti per statuto, registrati presso le autorità di regolamentazione, oppure b) nel contesto della suddivisione dei compiti comuni e degli accordi giuridici, statutari o contrattuali a condizione che sia la banca che ha ricevuto i fondi sia quella che li ha depositati partecipino al medesimo sistema di tutela reciproca contro l'illiquidità o l'insolvenza dei membri istituito dalla rete istituzionale. Al pari degli altri depositi operativi, anche per questi depositi si presume un tasso di afflusso pari allo 0% per la banca depositante, poiché si ritiene che essi rimangano presso l'istituzione centrale.

80. È necessaria l'approvazione delle autorità di vigilanza per assicurare che le banche che si avvalgono di questo trattamento siano effettivamente l'istituzione centrale e/o un prestatore di servizi accentrati di una rete cooperativa (o altrimenti denominata). Le attività di corrispondenza tra banche non saranno comprese in questo trattamento e riceveranno un tasso di deflusso del 100%, al pari dei fondi collocati presso le istituzioni centrali e/o gli erogatori di servizi specializzati a titolo diverso da quelli esposti alle lettere a) e b) del precedente paragrafo, oppure per funzioni operative di compensazione, custodia o gestione della liquidità descritte ai paragrafi 75-77.

d) *Provvista all'ingrosso non garantita erogata da società non finanziarie e da soggetti sovrani, banche centrali ed enti del settore pubblico: 75%*

81. Appartengono a questa categoria tutti i depositi e la provvista non garantita provenienti dalla clientela di società non finanziarie (non classificate come piccole imprese) e da soggetti sovrani, banche centrali ed ESP (nazionali ed esteri) che non siano detenuti specificamente per finalità operative (come definite in precedenza). In questa categoria rientrano anche i fondi provenienti da banche multilaterali di sviluppo. Il fattore di deflusso per tali fondi è del 75%.

e) *Provvista all'ingrosso non garantita erogata da altre entità giuridiche: 100%*

82. Appartengono a questa categoria tutti i depositi e la provvista di diversa natura provenienti da altre istituzioni (fra cui banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, ecc.), società fiduciarie<sup>18</sup>, società beneficiarie<sup>19</sup>, *conduit* e società veicolo, soggetti affiliati della banca e altri enti, che non siano detenuti specificamente per finalità operative (come definite in precedenza) e non rientrino nelle tre categorie precedenti. Il fattore di deflusso per questi fondi è del 100%.

83. Tutte le *note*, le obbligazioni e gli altri titoli di debito emessi dalla banca rientrano in questa categoria indipendentemente del detentore, a meno che il titolo sia venduto esclusivamente nel mercato al dettaglio e detenuto in conti al dettaglio, nel qual caso gli strumenti possono essere considerati all'interno dell'appropriata categoria di depositi al dettaglio.

(iii) *Deflusso della provvista garantita*

84. Ai fini del presente standard la "provvista garantita" è definita come l'insieme di passività e obbligazioni generali garantite da diritti giuridici su attività specificamente designate appartenenti all'istituzione mutuataria, esercitabili in caso di fallimento, insolvenza, liquidazione o risoluzione della stessa.

85. **Perdita di provvista garantita su operazioni di finanziamento a breve termine:** in questo scenario la capacità di continuare a effettuare operazioni PcT attive e passive, nonché altre operazioni SFT, è limitata alle operazioni garantite da attività liquide di elevata qualità oppure effettuate con il soggetto sovrano, le ESP o la banca centrale della stessa giurisdizione della banca<sup>20</sup>. Gli swap di garanzie, nonché qualunque altra operazione di forma analoga, dovranno essere trattati come contratti PcT attivi o passivi. Ai fini di questo scenario una banca deve applicare i seguenti fattori a tutte le operazioni di provvista garantita in essere con scadenze comprese all'interno dell'orizzonte di stress di 30 giorni di calendario. L'ammontare del deflusso è calcolato in base all'importo dei fondi raccolti mediante l'operazione in questione e non in base al valore della garanzia sottostante.

---

<sup>18</sup> Per società fiduciaria si intende nel presente contesto un'entità giuridica autorizzata a gestire attività per conto terzi. Le società fiduciarie comprendono soggetti deputati alla gestione patrimoniale come gli hedge fund, i fondi pensione e altri veicoli di investimento collettivo.

<sup>19</sup> Per società beneficiaria si intende in questo contesto un'entità giuridica che percepisce, o sia suscettibile di percepire, conferimenti in virtù di un testamento, una polizza assicurativa, un piano pensionistico, una rendita, una gestione fiduciaria (*trust*) o un contratto di altro tipo.

<sup>20</sup> In questo contesto, gli ESP idonei sono circoscritti a quelli con una ponderazione per il rischio pari o inferiore al 20%; per "giurisdizione della banca", inoltre, si intende la giurisdizione in cui la banca ha sede legale.

86. Data l'elevata qualità delle attività di primo livello, si presume che non si verifichi alcuna riduzione della disponibilità di provvista a fronte di tali attività. Alle operazioni in scadenza garantite da attività di secondo livello sarà applicata una riduzione del 15%. Alle operazioni di provvista garantita in scadenza stipulate con il soggetto sovrano, la banca centrale o gli ESP della stessa giurisdizione della banca che abbiano una ponderazione di rischio pari o inferiore al 20% e garantite da attività diverse da quelle di primo e di secondo livello, si applica un fattore del 25% poiché è improbabile che questi soggetti sottraggano alle banche il finanziamento garantito in periodi di tensioni generali di mercato. Ciò, tuttavia, concerne unicamente le operazioni di finanziamento garantito in essere e non le garanzie inutilizzate o la mera capacità di contrarre prestiti.

87. Per tutte le altre operazioni in scadenza il fattore di deflusso è pari al 100%. Nella seguente tabella sono riepilogate le regole applicabili:

Categorie di operazioni di provvista garantita in scadenza	Importo da includere nei deflussi di cassa
• Garantite da attività di primo livello	0%
• Garantite da attività di secondo livello	15%
• Effettuate con il soggetto sovrano, la banca centrale o gli ESP della stessa giurisdizione, non garantite da attività di primo o secondo livello; trattamento riservato esclusivamente ai casi di ESP con ponderazione di rischio pari o inferiore al 20%	25%
• Altre operazioni di provvista garantita	100%

(iv) *Requisiti aggiuntivi*

88. **Derivati passivi:** tasso di deflusso del 100%. Per i derivati, gli importi noti attivi e passivi sono considerati in termini netti. Essi devono altresì essere al netto delle garanzie di primo e secondo livello, nella misura in cui queste non siano già considerate nello stock di attività liquide, coerentemente con il principio esposto al paragrafo 53, secondo il quale va evitato il doppio computo. L'eventuale passivo netto riceverà un fattore di deflusso pari al 100%.

89. **Incremento del fabbisogno di liquidità in caso di declassamenti dovuto a clausole automatiche (trigger) inserite nelle operazioni di finanziamento, in derivati e in altre tipologie di contratto:** (100% dell'ammontare di garanzie da stanziare o dei deflussi di cassa contrattuali generati da un declassamento di rating fino a 3 *notch* compresi). I contratti che disciplinano gli strumenti derivati e altre operazioni spesso prevedono clausole che richiedono automaticamente la costituzione di garanzie aggiuntive, il ricorso ad aperture di credito oppure il rimborso anticipato delle passività esistenti nel caso in cui la banca subisca un declassamento di rating da parte di un'agenzia di valutazione riconosciuta. In considerazione di ciò, questo scenario prevede che per ciascun contratto in cui sussistano "clausole automatiche" (*trigger*) la banca ipotizzi di dover stanziare il 100% di garanzie o deflussi di cassa aggiuntivi per un declassamento fino a 3 *notch* compresi del suo rating a lungo termine. Si assume che i *trigger* riferiti al rating a breve termine di una banca scattino in funzione del corrispondente rating a lungo termine conformemente ai criteri di rating pubblicati.

90. **Incremento del fabbisogno di liquidità connesso alle potenziali variazioni di valore delle attività stanziate a garanzia di strumenti derivati e altre operazioni:** (20% del valore delle garanzie fornite diverse da quelle di primo livello). L'osservazione delle prassi di mercato indica che la maggioranza delle controparti nelle operazioni in strumenti derivati è in genere tenuta ad assicurare la valutazione ai prezzi di mercato (*mark-to-market*) delle rispettive posizioni e che questo obiettivo è conseguito soprattutto utilizzando contante o titoli di debito del Tesoro, della banca centrale o degli ESP con una ponderazione di rischio pari allo 0% in base al metodo standardizzato di Basilea 2. Nel caso in cui siano stanziate in garanzia queste attività liquide di primo livello, lo schema non richiederà il mantenimento di uno stock aggiuntivo di attività liquide per le potenziali variazioni di valore. Laddove invece le esposizioni valutate ai prezzi di mercato siano garantite con altre attività, per coprire la potenziale perdita di valore di queste ultime la banca che le stanZIA in garanzia dovrà aggiungere allo stock di attività liquide il 20% del valore di tutte le garanzie di questo tipo fornite. La percentuale del 20% sarà calcolata con riferimento all'importo nozionale che dovrà essere costituito in garanzia al netto di ogni altro scarto eventualmente utilizzato fra quelli applicabili alla categoria delle garanzie.

91. **Perdita di finanziamenti su *asset-backed securities*<sup>21</sup>, obbligazioni garantite e altri strumenti di finanziamento strutturato:** nello scenario si ipotizza il deflusso del 100% dell'operazione di finanziamento in scadenza entro il periodo di 30 giorni nel caso in cui questi strumenti siano emessi dalla banca stessa (poiché ciò presuppone l'assenza di un mercato di rifinanziamento).

92. **Perdita di finanziamenti su *asset-backed commercial paper, conduit, veicoli di investimento in titoli e altri strumenti di raccolta analoghi*:** (100% dell'importo in scadenza e 100% delle attività restituibili). Le banche che dispongono di facilitazioni di finanziamento strutturato che comprendano l'emissione di strumenti di debito a breve termine, come le *asset-backed commercial paper*, dovrebbero considerare appieno i potenziali rischi di liquidità connessi con queste strutture. Tra questi rischi figurano, tra l'altro, a) l'incapacità di rifinanziare il debito in scadenza e b) l'esistenza, nella documentazione contrattuale associata alla struttura, di derivati o componenti analoghe che consentono la "restituzione" delle attività in un accordo di finanziamento oppure che impongono al cedente originario delle attività di fornire liquidità, portando di fatto a termine l'accordo di finanziamento (*liquidity put*) entro il periodo di 30 giorni. Laddove le attività di finanziamento strutturato di una banca siano condotte mediante una società veicolo<sup>22</sup> (quali *special purpose vehicle, conduit* o veicoli societari per l'investimento strutturato – *structured investment vehicle, SIV*), nel determinare i requisiti inerenti alle attività liquide la banca dovrebbe analizzare la scadenza degli strumenti di debito emessi dalla società in questione ed eventuali opzioni implicite negli accordi di finanziamento che potrebbero far scattare la "restituzione" delle attività o un fabbisogno di liquidità, indipendentemente dal fatto che tale società sia consolidata o meno.

---

<sup>21</sup> Nella misura in cui le società veicolo e i *conduit* sponsorizzati devono essere consolidati ai fini dei requisiti di liquidità, le loro attività e passività saranno prese in considerazione. Le autorità di vigilanza devono essere al corrente di altre possibili fonti di rischio di liquidità oltre a quello connesso con i titoli di debito con scadenza entro 30 giorni.

<sup>22</sup> In base alla definizione che figura nello schema di regolamentazione Basilea 2 (paragrafo 552), una società veicolo (*special purpose entity, SPE*) è una società, un *trust* o un'altra entità creata per adempiere a uno scopo specifico, le cui attività sono limitate a quelle proprie al conseguimento delle finalità per cui è stata istituita e la cui struttura è volta a isolarla dal rischio di credito dell'*originator* o del venditore delle esposizioni sottostanti. Le SPE sono di solito utilizzate come veicolo di finanziamento cui vengono cedute esposizioni in cambio di contanti o di altre attività finanziate dai titoli di debito emessi dalle stesse SPE.

Elemento di rischio potenziale	Stock richiesto di attività liquide di elevata qualità
Scadenza dei titoli di debito entro il periodo di calcolo	100% dell'importo in scadenza
Opzioni implicite negli accordi di finanziamento che consentono la restituzione delle attività o il potenziale sostegno di liquidità	100% dell'importo delle attività restituibili o della liquidità potenzialmente richiesta

93. **Utilizzo di linee di credito e di liquidità irrevocabili:** ai fini del presente standard le linee di credito e di liquidità sono definite come accordi contrattuali e/o obbligazioni espliciti per l'erogazione di fondi alla clientela al dettaglio o all'ingrosso a una data futura. Ai fini dello standard queste facilitazioni comprendono solo accordi contrattualmente irrevocabili, o revocabili a determinate condizioni, per l'erogazione futura di fondi. Le facilitazioni incondizionatamente revocabili che la banca ha facoltà di annullare liberamente (in particolare, quelle che non presuppongono una variazione sostanziale delle condizioni creditizie del mutuatario) sono escluse dalla presente sezione e contemplate fra gli "Altri obblighi eventuali di finanziamento". Queste facilitazioni o impegni di finanziamento fuori bilancio possono avere scadenze a lungo o a breve termine; in quest'ultimo caso, sono rinnovate frequentemente oppure sono soggette a rinnovo automatico. In un contesto di stress sarà probabilmente difficile per i clienti che si avvalgono di queste facilitazioni, anche quelle a breve termine, di riuscire a rimborsare rapidamente i prestiti contratti. Pertanto, ai fini del presente standard tutte le facilitazioni che si presume siano utilizzate (in base alle indicazioni riportate di seguito) rimarranno in essere agli importi assegnati per tutta la durata del test, indipendentemente dalla loro scadenza.

94. Ai fini del presente standard la quota inutilizzata di queste facilitazioni in un dato momento è calcolata al netto di eventuali attività liquide di elevata qualità già stanziata in garanzia dalla controparte a fronte delle facilitazioni stesse, se e soltanto se la banca ha giuridicamente la facoltà ed è operativamente in grado di riutilizzare le garanzie in nuove operazioni di raccolta di contante una volta che la facilitazione è utilizzata, e non vi è alcuna correlazione indebita tra la probabilità di utilizzo della facilitazione e il valore di mercato delle garanzie. Le garanzie possono essere compensate a fronte dell'importo in essere della facilitazione nella misura in cui esse non siano già considerate nel computo dello stock di attività liquide, conformemente al principio di cui al paragrafo 53 secondo il quale non è ammesso il doppio computo.

95. Per linea di liquidità si intende una facilitazione di sostegno (*back-up*) irrevocabile e inutilizzata, istituita espressamente al fine di rifinanziare il debito di un cliente nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di soddisfare la successione ordinaria dei suoi fabbisogni di finanziamento dell'attività (stabilita ad esempio da un programma di *commercial paper*) nei mercati finanziari. Le facilitazioni generali ai fini del capitale circolante delle imprese (quali linee di credito rotativo istituite per gli scopi aziendali generali e/o ai fini del capitale circolante) non saranno classificate come linee di liquidità, bensì come linee di credito. L'ammontare della linea di liquidità cui si fa qui riferimento non comprende la quota della facilitazione di supporto all'emissione di titoli che non giungono a scadenza entro la finestra di 30 giorni. La capacità disponibile e inutilizzata di erogare finanziamenti che potrebbero giungere a scadenza entro l'orizzonte di 30 giorni andrebbe sottoposta al relativo utilizzo presunto della linea di liquidità per la capacità disponibile.

96. Per la quota dei programmi di finanziamento contemplati ai paragrafi 91 e 92 (in scadenza ovvero con *liquidity put* esercitabili nell'orizzonte di 30 giorni), le banche che forniscono le linee di liquidità associate non necessitano di contabilizzare due volte lo strumento di finanziamento in scadenza e la linea di liquidità per i programmi consolidati.

97. Ogni eventuale utilizzo contrattuale delle linee irrevocabili<sup>23</sup> e l'utilizzo stimato delle linee revocabili entro il periodo di 30 giorni deve essere interamente riportato nei deflussi come segue:

- a) *utilizzi del 5% per le linee di credito e di liquidità irrevocabili a favore di clientela al dettaglio e piccole imprese*: le banche devono ipotizzare un utilizzo del 5% della quota al momento inutilizzata di queste linee;
- b) *utilizzi del 10% per linee di **credito** irrevocabili a favore di società non finanziarie, soggetti sovrani e banche centrali, enti del settore pubblico e banche multilaterali di sviluppo*: le banche devono ipotizzare un utilizzo del 10% della quota al momento inutilizzata di queste linee di credito;
- c) *utilizzi del 100% per linee di **liquidità** irrevocabili a favore di società non finanziarie, soggetti sovrani e banche centrali, enti del settore pubblico e banche multilaterali di sviluppo*: le banche devono ipotizzare un utilizzo del 100% della quota al momento inutilizzata di queste linee di liquidità;
- d) *utilizzi del 100% per linee di credito e di liquidità irrevocabili a favore di altre entità giuridiche*: queste entità comprendono le istituzioni finanziarie (fra cui banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione), *conduit* e società veicolo<sup>24</sup>, società fiduciarie<sup>25</sup>, società beneficiarie<sup>26</sup>, nonché altre entità non incluse nelle categorie precedenti. Le banche iscrivono un deflusso di cassa pari al 100% della quota al momento inutilizzata di queste linee.

98. **Obblighi contrattuali per l'erogazione di fondi nel periodo di 30 giorni**: qualsiasi obbligo contrattuale a

erogare prestiti a istituzioni finanziarie non contemplato altrove nel presente standard ricade nella presente categoria con un tasso di deflusso del 100%.

99. Se l'insieme degli obblighi contrattuali totali a erogare fondi a clienti al dettaglio e a società non finanziarie nei 30 giorni di calendario successivi (non contemplati nelle categorie precedenti) supera il 50% degli afflussi contrattuali totali dovuti da detti clienti nei 30 giorni di calendario successivi, la differenza deve essere iscritta come deflusso del 100%.

100. **Altri obblighi eventuali di finanziamento**: (*tassi di deflusso a discrezione delle autorità nazionali*). Le autorità nazionali di vigilanza lavoreranno di concerto con le istituzioni vigilate nelle rispettive giurisdizioni per stabilire l'impatto del rischio di liquidità di queste passività eventuali e lo stock di attività liquide di elevata qualità da mantenere di conseguenza. Le autorità di vigilanza pubblicheranno i tassi di deflusso attribuiti a ciascuna categoria.

101. Gli obblighi eventuali di finanziamento possono essere contrattuali o extracontrattuali e non corrispondono a impegni di prestito. Tra gli obblighi extracontrattuali

---

<sup>23</sup> Si tratta delle linee impegnate irrevocabili.

<sup>24</sup> I potenziali rischi di liquidità associati alle facilitazioni di finanziamento strutturate proprie della banca dovranno essere trattati conformemente ai paragrafi 91 e 92 del presente documento (sono riportati nei deflussi il 100% degli importi in scadenza e il 100% delle attività restituibili).

<sup>25</sup> Per la definizione di questi soggetti, cfr. la nota 18.

<sup>26</sup> Per la definizione di questi soggetti, cfr. la nota 19.

ricadono le associazioni a prodotti venduti o servizi erogati, o la loro sponsorizzazione, che potrebbero richiedere in futuro, in condizioni di stress, la fornitura di sostegno o l'erogazione di fondi. Essi possono essere incorporati nei prodotti e strumenti finanziari venduti, promossi o generati dall'istituzione, che possono dar luogo a un'espansione del bilancio non programmata a seguito del sostegno offerto in virtù di considerazioni sul rischio di reputazione. Tra questi si annoverano prodotti e strumenti per i quali il cliente o il detentore nutre specifiche aspettative in merito alla liquidità e alla negoziabilità del prodotto o strumento e per i quali è probabile che la mancata soddisfazione delle aspettative della clientela in modo commercialmente ragionevole causi un notevole danno di reputazione all'istituzione o ne comprometta altrimenti la continuità operativa.

102. Alcuni di questi obblighi eventuali di finanziamento dipendono esplicitamente da un credito o da un altro evento non sempre connesso agli eventi di liquidità simulati nello scenario di stress, ma che potrebbe comunque potenzialmente assorbire quantitativi significativi di liquidità in periodi di tensione. Ai fini del presente standard ogni autorità di vigilanza e ogni banca devono considerare quali di questi "altri obblighi eventuali di finanziamento" possano materializzarsi al verificarsi degli eventi di stress ipotizzati. Le potenziali esposizioni in termini di liquidità a detti obblighi devono essere trattate come un'ipotesi comportamentale stabilita a livello nazionale, laddove compete all'autorità di vigilanza decidere se e in che misura questi deflussi eventuali debbano rientrare nell'LCR. Tutte le passività eventuali contrattuali ed extracontrattuali individuate e le relative ipotesi devono essere riportate nello schema, insieme alle connesse clausole automatiche. Le autorità di vigilanza e le banche devono come minimo basarsi sull'andamento storico nel determinare i deflussi appropriati.

103. Tra gli altri obblighi eventuali di finanziamento figurano prodotti e strumenti quali:

- linee di credito e di liquidità "non irrevocabili", cancellabili incondizionatamente;
- fidejussioni;
- lettere di credito;
- altri strumenti di credito al commercio;
- obblighi extracontrattuali quali:
  - potenziali richieste di riacquisto di titoli di debito propri della banca o dei relativi *conduit*, società veicolo di investimento mobiliare e altre facilitazioni di finanziamento analoghe;
  - prodotti strutturati per i quali i clienti prevedono una pronta negoziabilità, come le *note* a tasso modificabile e le *note* a vista a tasso variabile (*variable rate demand note*, VRDN);
  - fondi gestiti negoziati allo scopo di mantenere un valore stabile come i fondi comuni monetari o altre tipologie di fondi di investimento collettivo a valore stabile, ecc.
- Per gli emittenti con un intermediario o un *market maker* affiliato potrebbe rendersi necessario includere una parte dei titoli di debito in essere (assistiti o meno da garanzie, a termine e a breve termine) con scadenze superiori ai 30 giorni di calendario allo scopo di coprire l'eventuale riacquisto di tali titoli.
- **Accresciuto fabbisogno di liquidità connesso con le variazioni del valore di mercato di derivati e altre operazioni:** (requisito diverso dallo 0%, da determinarsi a discrezione delle autorità nazionali di vigilanza). Poiché la prassi di mercato impone la piena copertura con garanzie reali delle esposizioni *mark-to-market* in derivati e altre operazioni, le banche sono potenzialmente confrontate a notevoli

esposizioni al rischio di liquidità per le relative variazioni di valore. Gli afflussi e i deflussi delle operazioni condotte nel quadro del medesimo accordo-tipo di *netting* possono essere trattati su base netta.

104. **Altri deflussi di cassa contrattuali:** (100%). Nella presente categoria va riportato qualsiasi altro deflusso di cassa contrattuale entro i successivi 30 giorni di calendario (come i dividendi), con la descrizione degli elementi che figurano nella categoria. Non rientrano tuttavia in questa categoria i deflussi connessi ai costi operativi.

## 2) *Afflussi di cassa*

105. Nel calcolare gli afflussi di cassa disponibili la banca deve considerare solo gli afflussi contrattuali provenienti da esposizioni in essere pienamente *in bonis* e per le quali la banca non ha motivo di attendersi un'inadempienza sull'orizzonte temporale di 30 giorni.

106. Le banche e le autorità di vigilanza devono monitorare la concentrazione degli afflussi attesi da tutte le controparti all'ingrosso nell'ambito della gestione della liquidità al fine di assicurare che la posizione di liquidità delle banche non dipenda eccessivamente dagli incassi attesi da un'unica o da un numero limitato di controparti all'ingrosso.

107. **Massimale degli afflussi totali:** al fine di evitare che le banche dipendano unicamente dagli afflussi attesi per soddisfare il requisito di liquidità e per assicurare inoltre un livello minimo di disponibilità liquide, l'ammontare degli afflussi a compensazione dei deflussi è soggetto a un massimale del 75% del totale dei deflussi di cassa attesi calcolati nello standard. Ciò richiede che una banca debba mantenere uno stock minimo di attività liquide pari al 25% dei deflussi.

### (i) *Operazioni PcT attive e operazioni di indebitamento in titoli*

108. Una banca deve ipotizzare che le operazioni PcT attive o di indebitamento in titoli in scadenza garantite da attività di primo livello siano rinnovate e non diano luogo ad alcun afflusso di cassa (0%). Le operazioni PcT attive o di indebitamento in titoli in scadenza garantite da attività liquide di secondo livello determineranno afflussi di cassa per il 15% per effetto della riduzione dei fondi erogati a fronte delle garanzie. Si presuppone che una banca **non** rinnovi le operazioni PcT attive o di indebitamento in titoli in scadenza garantite da attività diverse da quelle di primo e di secondo livello; essa potrà quindi ipotizzare che le venga restituito il 100% della liquidità connessa in virtù di tali contratti. Questo trattamento è coerente con le ipotesi delineate per l'erogazione di prestiti garantiti nella sezione dedicata ai deflussi.

109. Come eccezione al precedente paragrafo, se le garanzie ottenute attraverso operazioni di PcT attivo, indebitamento in titoli o swap di garanzie che giungono a scadenza nell'orizzonte di 30 giorni sono riutilizzate (ossia reipotecate) e sono bloccate per 30 o più giorni a copertura di posizioni corte, una banca deve ipotizzare che tali operazioni vengano rinnovate e non generino alcun afflusso di cassa (0%), a causa dell'esigenza di continuare a coprire le posizioni corte oppure di riacquistare i titoli coinvolti.

<b>Operazioni PcT attive garantite dalla categoria di attività seguente</b>	<b>Tasso di afflusso (garanzie non impiegate a copertura di posizioni corte)</b>	<b>Tasso di afflusso (garanzie impiegate a copertura di posizioni corte)</b>
Attività di primo livello	0%	0%
Attività di secondo livello	15%	0%
Garanzie di altro tipo	100%	0%

110. Nonostante le ipotesi di rinnovo di cui ai paragrafi 108 e 109, una banca deve gestire le proprie garanzie reali in modo da essere in grado di adempiere agli obblighi di restituzione qualora la controparte decida di non rinnovare le operazioni PcT o di prestito titoli<sup>27</sup>. Ciò dovrebbe accadere in particolar modo per le garanzie costituite da attività diverse da quelle di primo e secondo livello, poiché tali deflussi non sono considerati nel quadro dell'LCR. Le autorità di vigilanza devono monitorare la gestione delle garanzie da parte delle banche.

(ii) *Linee di credito*

111. Si presume che non sia utilizzata alcuna linea di credito, linea di liquidità o altra facilitazione di finanziamento eventuale che la banca detenga presso altre istituzioni per propri fini. A tali facilitazioni è assegnato un coefficiente dello 0%, ovvero in questo scenario non si considerano gli afflussi provenienti da linee di credito o di liquidità irrevocabili. Questo al fine di ridurre il rischio di contagio (per cui l'insufficienza di liquidità presso una banca provoca scompensi in altre banche) e per rispecchiare il rischio che altre banche potrebbero non essere nella posizione di onorare le linee di credito o potrebbero decidere di incorrere nel rischio legale e reputazionale collegato alla mancata osservanza dell'impegno pur di preservare la propria liquidità o ridurre l'esposizione nei confronti della banca richiedente.

(iii) *Altri afflussi per tipologia di controparte*

112. Per tutte le altre tipologie di operazioni, garantite o non garantite, il tasso di afflusso sarà determinato in base alla controparte. Al fine di rispecchiare l'esigenza di una banca di effettuare in via continuativa la generazione e/o il rinnovo di prestiti con tipologie diverse di controparti, anche in periodi di stress, si applica una serie di limiti agli afflussi contrattuali per tipo di controparte. Nel considerare il pagamento dei prestiti, la banca deve tenere conto esclusivamente degli afflussi provenienti da prestiti completamente *in bonis*.

a) *Afflussi dalla clientela al dettaglio e dalle piccole imprese*

113. Questo scenario ipotizza che le banche ricevano tutti gli afflussi attesi da contratti *in bonis* stipulati con la clientela al dettaglio e le piccole imprese. Allo stesso tempo, tuttavia, si ipotizza che le banche continuino a erogare prestiti a questa tipologia di clientela a un tasso pari al 50% degli afflussi contrattuali. Ne risulta un tasso di afflusso netto pari al 50% degli importi contrattuali.

b) *Altri afflussi all'ingrosso*

114. Questo scenario presuppone che le banche ricevano tutti gli afflussi di cassa relativi ai contratti *in bonis* stipulati con la clientela all'ingrosso. Si presume inoltre che le banche continuino a erogare prestiti a questa tipologia di clientela a un tasso pari allo 0% degli afflussi per le istituzioni finanziarie e al 50% per tutte le altre entità, fra cui società non finanziarie, soggetti sovrani, banche centrali ed ESP. Si avrà così una quota di afflussi pari al:

- 100% degli afflussi provenienti dalle istituzioni finanziarie controparti;
- 50% degli afflussi provenienti dalle controparti all'ingrosso non finanziarie.

Gli afflussi da titoli in scadenza devono essere trattati all'interno della stessa categoria degli afflussi da istituzioni finanziarie.

---

<sup>27</sup> In linea con il principio 9 dei *Sound Principles*.

115. *Depositi operativi: afflusso pari allo 0%*. Si reputa che i depositi detenuti presso altre istituzioni finanziarie per scopi operativi, definiti nei paragrafi 72-77 (ad esempio per scopi di compensazione, custodia e gestione della tesoreria) rimangano presso dette istituzioni; pertanto, non si possono imputare afflussi per questi fondi, ai quali sarà quindi attribuito un tasso di afflusso dello 0%.

116. Analogamente, si considera che i depositi detenuti presso l'istituzione centrale di una rete di banche cooperative rimangano presso detta istituzione, conformemente a quanto esposto nei paragrafi 79 e 80; in altri termini, la banca depositante non deve calcolare afflussi per questi fondi, che riceveranno pertanto un tasso di afflusso dello 0%.

(iv) *Altri afflussi di cassa*

117. *Derivati attivi, afflusso del 100%*: per i derivati, gli importi noti attivi e passivi sono considerati in termini netti. Essi devono altresì essere al netto delle garanzie di primo e di secondo livello, purché queste non siano già considerate nello stock di attività liquide, in linea con il principio di cui al paragrafo 53 secondo il quale non è ammesso il doppio computo. L'eventuale attivo netto riceverà un fattore di afflusso pari al 100%.

118. *Altri afflussi di cassa contrattuali*: in questa categoria si iscrivono gli altri afflussi di cassa contrattuali, con la descrizione degli elementi che vi figurano. Le percentuali di afflusso per ciascuna tipologia saranno opportunamente determinate dalle autorità di vigilanza nelle singole giurisdizioni. Gli afflussi di cassa connessi agli introiti non finanziari non sono presi in considerazione nel calcolo dei flussi di cassa netti ai fini del presente standard.

## II.2 Indicatore strutturale (Net Stable Funding Ratio)

### 1. Obiettivo

119. Per promuovere un maggiore ricorso al finanziamento a medio e lungo termine delle attività e delle operazioni svolte dalle organizzazioni bancarie, il Comitato ha elaborato un indicatore strutturale, il Net Stable Funding Ratio (NSFR). Esso stabilisce un ammontare minimo accettabile di raccolta stabile basato sulle caratteristiche di liquidità delle attività e delle operazioni di un'istituzione su un orizzonte di un anno. L'NSFR è inteso come meccanismo minimo di attuazione volto a integrare l'LCR e a rafforzare altre iniziative prudenziali promuovendo una modifica strutturale dei profili di rischio di liquidità delle istituzioni per evitare disallineamenti nella raccolta a breve termine e favorire un finanziamento più stabile e a più lungo termine delle attività e delle operazioni.

120. In particolare, il requisito NSFR è strutturato in modo da assicurare che le attività a lungo termine siano finanziate con almeno un importo minimo di passività stabili in relazione ai rispettivi profili di rischio di liquidità. L'NSFR è volto a limitare l'eccessivo ricorso alla raccolta all'ingrosso a breve termine in periodi di abbondante liquidità di mercato e a incoraggiare una migliore valutazione del rischio di liquidità basata su tutte le poste in bilancio e fuori bilancio. Inoltre, l'NSFR permette di controbilanciare gli incentivi che le istituzioni avrebbero a finanziare il rispettivo stock di attività liquide con fondi a breve termine che giungono a scadenza immediatamente dopo l'orizzonte di 30 giorni previsto dall'LCR.

### 2. Definizione del requisito

$\frac{\text{Ammontare disponibile di provvista stabile}}{\text{Ammontare obbligatorio di provvista stabile}} > 100\%$
--

121. L'NSFR si rifà alle metodologie tradizionali delle "attività liquide nette" e del "capitale monetario" ampiamente utilizzate dalle organizzazioni bancarie operanti su scala internazionale, dagli analisti bancari e dalle agenzie di rating. Nel calcolare l'ammontare delle attività cui dovrebbero corrispondere fonti stabili di raccolta, la metodologia prevede importi obbligatori di finanziamento stabile per tutte le attività e i titoli illiquidi detenuti, indipendentemente dal trattamento contabile (ad esempio titoli detenuti a fini di negoziazione o designati come disponibili per la vendita, o ancora detenuti fino alla scadenza). Sono inoltre richieste fonti di provvista stabili aggiuntive a sostegno quantomeno di una modesta quota del potenziale fabbisogno di liquidità derivante da impegni ed esposizioni eventuali fuori bilancio (*off-balance sheet*, OBS).

122. L'NSFR è definito come rapporto tra l'ammontare disponibile di provvista stabile e l'ammontare obbligatorio di provvista stabile. Il coefficiente deve essere superiore al 100%<sup>28</sup>. Per *provvista stabile* si intendono i tipi e gli importi di capitale di rischio e di prestito che si ritiene costituiscano fonti affidabili di fondi su un orizzonte temporale di un anno in condizioni di stress prolungato. L'ammontare *obbligatorio* di tale provvista per una data istituzione dipende dalle caratteristiche di liquidità delle varie tipologie di attività detenute, di esposizioni eventuali OBS assunte e/o di operazioni svolte dall'istituzione.

123. Il Comitato continuerà a valutare l'opportunità di applicare un parziale riconoscimento per i finanziamenti compensati entro l'orizzonte temporale di un anno e raccoglierà dati per consentire l'analisi, nonché altre modifiche strutturali della proposta. Per un approfondimento, cfr. il successivo paragrafo 134.

#### A. Definizione di provvista stabile disponibile

124. La provvista stabile disponibile (*Available Stable Funding*, ASF) corrisponde all'ammontare complessivo delle seguenti voci di una banca:

- a) patrimonio;
- b) azioni privilegiate e altri strumenti di capitale eccedenti l'importo computabile nel Tier 2 con scadenza pari o superiore a un anno;
- c) passività con scadenze effettive pari o superiori a un anno;
- d) depositi liberi e/o a termine con scadenze inferiori a un anno, limitatamente a quelli che si ritiene rimarrebbero presso l'istituzione per un prolungato periodo di tempo in caso di stress idiosincratico;
- e) provvista all'ingrosso con scadenza inferiore a un anno, limitatamente a quella che si ritiene rimarrebbe a disposizione dell'istituzione per un prolungato periodo di tempo in caso di stress idiosincratico.

125. L'obiettivo del requisito è assicurare una provvista stabile su base continuativa che consenta la sopravvivenza dell'entità per oltre un anno in uno scenario prolungato di stress specifico all'impresa, nel quale la banca subisca i seguenti eventi, di cui investitori e clienti siano al corrente:

---

<sup>28</sup> Le autorità di vigilanza possono inoltre definire altri livelli dell'NSFR come soglie per un potenziale intervento prudenziale.

- un calo significativo della redditività o della solvibilità derivante da un aumento delle esposizioni ai rischi di credito, di mercato od operativi e/o ad altri rischi;
- un potenziale declassamento del rating assegnato a titoli di debito, controparti o depositi da parte di un'agenzia di valutazione riconosciuta a livello nazionale; e/o
- un evento di rilievo che metta in dubbio la reputazione o il merito di credito dell'istituzione.

126. Ai fini del presente standard nel coefficiente non sono considerati i prestiti contratti nell'ambito di facilitazioni offerte dalle banca centrale che non rientrino nelle regolari operazioni di mercato aperto, allo scopo di non creare una dipendenza dalla banca centrale quale fonte di approvvigionamento.

127. L'ammontare disponibile di provvista stabile è calcolato in primo luogo classificando il valore contabile delle partecipazioni azionarie e delle passività di un'istituzione in una delle cinque categorie di cui alla seguente tabella 1. L'ammontare attribuito a ciascuna categoria deve essere successivamente moltiplicato per un fattore ASF; il totale della provvista stabile disponibile corrisponderà alla somma degli importi ponderati.

128. La seguente tabella 1 presenta le componenti di ciascuna categoria ASF e l'associato fattore ASF massimo da applicare nel calcolo dell'ammontare complessivo di provvista stabile a disposizione di un'istituzione nell'ambito dello standard.

Tabella 1

**Componenti della provvista stabile disponibile (ASF) e fattori associati**

Fattore ASF	Componenti della categoria ASF
100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammontare complessivo del patrimonio, compresi il Tier 1 e il Tier 2 in base alle definizioni della vigente regolamentazione internazionale del capitale emessa dal Comitato<sup>29</sup>.</li> <li>• Azioni privilegiate e altri strumenti di capitale eccedenti l'importo computabile nel Tier 2 con vita residua effettiva pari o superiore a un anno, considerando eventuali opzioni esplicite o implicite che riducano la scadenza attesa a meno di un anno.</li> <li>• Ammontare complessivo dei prestiti contratti e delle passività (compresi i depositi a termine) garantiti e non garantiti con vita residua effettiva pari o superiore a un anno, a esclusione degli strumenti con opzioni esplicite o implicite che riducano la scadenza attesa a meno di un anno. Tali opzioni includono quelle esercitabili a discrezione dell'investitore nell'orizzonte di un anno<sup>30</sup>.</li> </ul>
90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depositi liberi (a vista) e/o depositi a termine con vita residua inferiore a un anno "stabili" (in base alla definizione per l'LCR di cui ai paragrafi 55-61) forniti da clientela al dettaglio e da piccole imprese<sup>31</sup>.</li> </ul>
80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depositi liberi (a vista) e/o depositi a termine con vita residua inferiore a un anno "meno stabili" (in base alla definizione per l'LCR di cui ai paragrafi 55-61) effettuati da clientela al dettaglio e da piccole imprese.</li> </ul>
50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provvista all'ingrosso non garantita, depositi liberi e/o depositi a termine con vita residua inferiore a un anno forniti da società non finanziarie, soggetti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo ed ESP.</li> </ul>
0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le altre tipologie di capitale di rischio e di prestito non comprese nelle precedenti categorie<sup>32</sup>.</li> </ul>

<sup>29</sup> Il patrimonio di base e supplementare (Tier 1 e Tier 2) è considerato al netto delle deduzioni. Le poste già dedotte dal patrimonio possono essere esonerate dal ricevere un fattore di provvista stabile obbligatoria. Le norme a disciplina del Tier 1 e del Tier 2 sono descritte nel documento *Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari*.

<sup>30</sup> Nel determinare la scadenza di uno strumento si suppone che gli investitori riscattino le eventuali opzioni *call* alla prima data utile. Per i finanziamenti abbinati a opzioni esercitabili a discrezione della banca, le autorità di vigilanza dovrebbero considerare i fattori reputazionali che potrebbero limitare la capacità della banca di non esercitare l'opzione *call*. In particolare, laddove il mercato si attenda che talune passività siano rimborsate prima della loro data di scadenza legale definitiva, le banche e le autorità di vigilanza dovrebbero basarsi su tale ipotesi ai fini dell'NSFR.

<sup>31</sup> La definizione dei depositi effettuati dalla clientela di piccole imprese coincide con quella utilizzata per l'LCR alla nota 16, in linea con il paragrafo 231 di Basilea 2.

<sup>32</sup> È possibile escludere da questo trattamento i depositi stabili provenienti da banche cooperative che per legge devono essere collocati presso l'organizzazione centrale e sono giuridicamente vincolati nell'ambito della rete di banche cooperative come "obblighi minimi di deposito". Questi depositi riceveranno un fattore ASF non superiore al 75% per l'istituzione centrale se il depositante è un cliente al dettaglio o una piccola impresa. Qualora questi depositi siano collocati da altri clienti, il fattore ASF dovrà corrispondere al fattore ASF applicato ai finanziamenti forniti da queste controparti (i depositi di società non finanziarie riceveranno un fattore ASF del 50%). Inoltre, se sussistono alcune attività che devono essere mantenute con i fondi provenienti da detti obblighi minimi di deposito, la banca attribuirà un fattore ASF identico al fattore ASF applicato alle attività corrispondenti. Ad esempio, se devono essere mantenuti titoli di Stato di primo livello (che hanno un fattore ASF del 5%), anche il fattore ASF corrispondente sarà del 5%. Indipendentemente dalla percentuale applicata, per la banca depositante il fattore ASF in relazione a questi fondi sarà pari al 100%.

**B. Definizione di provvista stabile obbligatoria per le attività e le esposizioni fuori bilancio**

129. L'ammontare obbligatorio della provvista stabile imposto dalle autorità di vigilanza va misurato in base a ipotesi prudenziali sulle caratteristiche generali dei profili di rischio di liquidità delle attività di un'istituzione, delle sue esposizioni fuori bilancio e di alcune altre operazioni da essa effettuate. Esso è calcolato come somma del valore delle attività detenute e finanziate dall'istituzione, moltiplicato per un fattore specifico di provvista stabile obbligatoria (*Required Stable Funding*, RSF) attribuito a ciascuna particolare tipologia di attività, cui va aggiunto l'ammontare delle operazioni OBS (o esposizione di liquidità potenziale) moltiplicato per il fattore RSF associato. Il fattore RSF applicato ai valori iscritti per ciascuna attività o esposizione OBS è l'ammontare di tale posta per il quale le autorità di vigilanza ritengono debba corrispondere una provvista stabile. Le attività maggiormente liquide e più prontamente disponibili per servire da fonte di liquidità nel contesto di tensione individuate in precedenza ricevono fattori RSF più bassi (e richiedono meno provvista stabile) rispetto a quelle considerate meno liquide in dette circostanze e che, pertanto, necessitano di un approvvigionamento stabile maggiore.

130. I fattori RSF attribuiti alle varie tipologie di attività sono parametri volti ad approssimare l'importo di una particolare attività che **non** riuscirebbe a essere smobilizzata su base estesa attraverso la vendita o lo stanziamento in un prestito garantito durante una crisi di liquidità della durata di un anno. Nel quadro del presente standard a tali importi devono corrispondere approvvigionamenti stabili.

131. Nel caso degli accordi di finanziamento garantito che rappresentano per una banca attività con scadenza entro l'orizzonte di un anno, la banca dovrà procedere a un'analisi volta a verificare quale attività sarà utilizzata per il regolamento dell'operazione alla data di scadenza e applicare il fattore RSF corrispondente a tale attività. Se la banca riceverà contante, allora l'RSF dell'operazione sarà pari allo 0%. Se la banca riceverà un'attività di altro tipo, sarà applicato il relativo fattore RSF.

132. Le attività vincolate<sup>33</sup> iscritte a bilancio ricevono un RSF pari al 100%, a meno che la vita residua del vincolo sia inferiore a un anno. In tal caso, le attività saranno considerate come "non vincolate".

133. La tabella 2 presenta le specifiche tipologie di attività da attribuire a ciascuna categoria e il fattore RSF associato. Per i prestiti soggetti ad ammortamento a rate, la quota che giunge a scadenza nell'orizzonte di un anno può essere considerata nella categoria di vita residua "inferiore a un anno". Se non altrimenti specificato, le definizioni corrispondono a quelle formulate per l'LCR.

---

<sup>33</sup> Nelle attività vincolate rientrano, fra le altre, quelle sottostanti ad *asset-backed securities* (ABS) od obbligazioni bancarie garantite (*covered bond*).

Tabella 2

**Composizione dettagliata delle categorie di attività e dei fattori RSF associati**

Componenti della categoria RSF	Fattore RSF
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contante immediatamente disponibile per soddisfare obbligazioni, al momento non vincolato in garanzia e non detenuto per un uso programmato (come garanzia eventuale, pagamento degli stipendi o altri motivi).</li> <li>• Strumenti e operazioni a breve termine non garantiti e non vincolati con vita residua inferiore a un anno<sup>34</sup>.</li> <li>• Titoli non vincolati con vita residua dichiarata inferiore a un anno privi di opzioni implicite che estendano la scadenza prevista oltre a un anno.</li> <li>• Titoli non vincolati detenuti per i quali l'istituzione ha un'operazione PcT attiva compensatoria, a condizione che i titoli oggetto dell'operazione abbiano il medesimo identificatore unico (ad esempio numero ISIN o CUSIP).</li> <li>• Prestiti non vincolati con vita residua effettiva inferiore a un anno erogati alle entità finanziarie che non sono rinnovabili e per i quali il prestatore ha un diritto irrevocabile di riscossione.</li> </ul>	0%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titoli negoziabili non vincolati con vita residua pari o superiore a un anno che rappresentano crediti nei confronti di, o garantiti da, soggetti sovrani, banche centrali, BRI, FMI, CE, ESP non appartenenti alle amministrazioni centrali o banche multilaterali di sviluppo cui è attribuita una ponderazione di rischio pari allo 0% in base al metodo standardizzato di Basilea 2, purché esistano mercati attivi per le operazioni PcT o la compravendita di tali titoli.</li> </ul>	5%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obbligazioni societarie non vincolate od obbligazioni bancarie garantite con rating pari o superiore ad AA- con vita residua pari o superiore a un anno che soddisfino tutte le condizioni per le attività di secondo livello previste per l'LCR e riportate al paragrafo 42, lettera b).</li> <li>• Titoli negoziabili non vincolati con vita residua pari o superiore a un anno che rappresentano crediti nei confronti di, o garantiti da, soggetti sovrani, banche centrali ed ESP non appartenenti alle amministrazioni centrali cui è attribuita una ponderazione di rischio del 20% in base all'approccio standardizzato di Basilea 2, purché soddisfino tutte le condizioni per le attività di secondo livello previste per l'LCR e riportate al paragrafo 42, lettera a).</li> </ul>	20%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oro non vincolato.</li> <li>• Titoli azionari non vincolati non emessi da istituzioni finanziarie o loro affiliate, quotati in mercati riconosciuti e compresi in un indice di mercato di titoli a larga capitalizzazione.</li> <li>• Obbligazioni societarie e obbligazioni bancarie garantite non vincolate che soddisfano tutte le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>– sono stanziabili presso la banca centrale per soddisfare il fabbisogno di liquidità infragiornaliera e di liquidità <i>overnight</i> nelle giurisdizioni pertinenti<sup>35</sup>;</li> </ul> </li> </ul>	50%

<sup>34</sup> Tali strumenti comprendono fra l'altro: titoli pubblici e societari a breve termine, *note* e obbligazioni; *commercial paper*; certificati di deposito negoziabili; riserve presso banche centrali e operazioni di vendita riguardanti tali fondi (ad esempio vendita di *federal fund*); accettazioni bancarie; fondi comuni monetari.

<sup>35</sup> Per maggiori ragguagli sulla stanziabilità presso la banca centrale, cfr. la nota 8.

<ul style="list-style-type: none"> <li>– non sono emesse da istituzioni finanziarie o loro affiliate (eccetto nel caso delle obbligazioni bancarie garantite);</li> <li>– non sono emesse dall'istituzione stessa o da sue affiliate;</li> <li>– hanno un basso rischio di credito, ossia hanno ricevuto da un'ECAI riconosciuta un rating compreso tra A+ e A- oppure, in assenza di una valutazione da parte di un'ECAI riconosciuta, hanno una PD stabilita in base a una valutazione interna corrispondente a un rating compreso tra A+ e A-;</li> <li>– sono negoziate in mercati ampi, spessi e attivi caratterizzati da un basso livello di concentrazione.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestiti non vincolati erogati a società non finanziarie, soggetti sovrani, banche centrali ed ESP con vita residua inferiore a un anno.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mutui residenziali non vincolati con qualsiasi scadenza cui si applicherebbe una ponderazione di rischio pari o inferiore al 35% in base all'approccio standardizzato per il rischio di credito di Basilea 2.</li> <li>• Altri prestiti non vincolati, a esclusione di quelli a favore di istituzioni finanziarie, con vita residua pari o superiore a un anno cui si applicherebbe una ponderazione di rischio pari o inferiore al 35% in base all'approccio standardizzato per il rischio di credito di Basilea 2.</li> </ul>	65%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestiti non vincolati a clienti al dettaglio (persone fisiche) e a piccole imprese (secondo la definizione specificata per l'LCR) con vita residua inferiore a un anno (diversi da quelli cui si applica l'RSF del 65% di cui sopra).</li> </ul>	85%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le altre attività non rientranti nelle precedenti categorie.</li> </ul>	100%

134. **Attività e passività con vita residua inferiore a un anno:** durante il periodo di osservazione il Comitato raccoglierà dati per consentire l'analisi delle categorie da utilizzare per le attività e passività con scadenza entro l'orizzonte di un anno, al fine di approfondire il trattamento di questi strumenti nell'ambito dell'NSFR. Le categorie saranno articolate in 0-3 mesi, 3-6 mesi, 6-9 mesi e 9-12 mesi. Ciò servirà a valutare il trattamento di attività e passività finanziate corrispondenti e a fornire incentivi a prolungare la scadenza dell'approvvigionamento entro l'anno, riconoscendo ad esempio che il finanziamento a 9 mesi è preferibile a quello a 3 mesi.

135. **Esposizioni fuori bilancio:** molte esposizioni potenziali OBS richiedono un finanziamento diretto o immediato modesto ma possono comportare prosciugamenti significativi della liquidità in periodi di stress di mercato o idiosincratice. Di conseguenza, l'applicazione di un fattore RSF alle varie operazioni OBS crea l'obbligo per l'istituzione di costituire una "riserva" di provvista stabile destinata a finanziare le attività esistenti che potrebbero altrimenti non essere finanziate mediante fondi stabili in base a quanto previsto in altre parti del presente standard. Sebbene i fondi siano di fatto intercambiabili all'interno di un'istituzione finanziaria, è possibile considerare questo requisito come utile a promuovere il finanziamento stabile dello stock di attività liquide che potrebbero essere utilizzate per soddisfare il fabbisogno di liquidità potenzialmente derivante da esposizioni OBS in periodi di stress.

136. In linea con l'LCR, l'NSFR suddivide le esposizioni OBS in categorie basate grosso modo sul tipo di impegno, ossia linea di credito o di liquidità oppure altra passività eventuale di finanziamento. La tabella 3 riporta le specifiche tipologie di esposizioni fuori bilancio da attribuire a ciascuna categoria OBS e il fattore RSF associato.

Tabella 3

**Composizione delle categorie fuori bilancio e fattori RSF associati**

<b>Categoria RSF</b>	<b>Fattore RSF</b>
Linee di credito e di liquidità revocabili a condizione e irrevocabili concesse a clienti di tutte le tipologie.	5% della parte al momento inutilizzata
Altri obblighi eventuali di finanziamento, compresi prodotti e strumenti quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• linee di credito e di liquidità “non vincolate” incondizionatamente revocabili;</li> <li>• fidejussioni;</li> <li>• lettere di credito;</li> <li>• altri strumenti di credito al commercio;</li> <li>• obblighi extracontrattuali quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>– potenziali richieste di riacquisto di titoli di debito propri della banca o dei relativi <i>conduit</i>, società veicolo di investimento mobiliare e altre facilitazioni di finanziamento analoghe;</li> <li>– prodotti strutturati per i quali i clienti prevedono una pronta negoziabilità, come le <i>note</i> a tasso modificabile e le VRDN;</li> <li>– fondi gestiti negoziati allo scopo di mantenere un valore stabile come i fondi comuni monetari o altre tipologie di fondi di investimento collettivo a valore stabile, ecc.</li> </ul> </li> </ul>	Le autorità nazionali di vigilanza possono definire i fattori RSF in base alla situazione nazionale specifica.

**III. Strumenti di monitoraggio**

137. Oltre ai parametri descritti nella sezione II da applicare come requisiti minimi, la presente sezione illustra gli indicatori da utilizzare quali strumenti coerenti di monitoraggio. Essi colgono informazioni specifiche connesse ai flussi di cassa, alla struttura del bilancio, alle garanzie non vincolate disponibili di una banca e a taluni indicatori di mercato.

138. Tali indicatori, unitamente ai requisiti di cui alla sezione II, costituiscono il nucleo delle informazioni utili alle autorità di vigilanza per valutare il rischio di liquidità di una banca. In aggiunta, le autorità di vigilanza potrebbero avere la necessità di integrare questo quadro di riferimento utilizzando strumenti e misure aggiuntivi elaborati appositamente per cogliere elementi del rischio di liquidità specifici alle rispettive giurisdizioni. In sede di applicazione di questi indicatori, le autorità di vigilanza dovranno prendere provvedimenti ogniqualvolta la presenza di potenziali difficoltà di liquidità venga segnalata da un *trend* negativo delle misurazioni, oppure si rilevi il peggioramento di una posizione di liquidità, o ancora il valore assoluto della misurazione indichi un problema di liquidità corrente o potenziale. Nei *Sound Principles* del Comitato (paragrafi 141-143) figurano esempi di azioni che le autorità di vigilanza possono intraprendere. Un ambito in particolare in cui saranno condotti ulteriori lavori sugli strumenti di monitoraggio riguarda il rischio di liquidità infragiornaliera.

139. Gli indicatori analizzati in questa sezione sono i seguenti:

- III.1 Disallineamento delle scadenze contrattuali;
- III.2 Concentrazione della raccolta;
- III.3 Attività non vincolate disponibili;

- III.4 LCR per valuta significativa;
- III.5 Strumenti di monitoraggio tramite il mercato.

### **III.1 Disallineamento delle scadenze contrattuali**

#### **1. Obiettivo**

140. Il profilo dei disallineamenti delle scadenze contrattuali individua gli scompensi tra afflussi e deflussi contrattuali di liquidità per determinate fasce temporali. Tali scompensi indicano il volume di liquidità che una banca potrebbe potenzialmente aver bisogno di raccogliere in ciascuna di queste fasce temporali se tutti i deflussi si verificassero alla prima data utile. Questa rilevazione consente di meglio comprendere la misura in cui una banca dipende dalla trasformazione delle scadenze nell'ambito dei contratti in essere.

#### **2. Definizione e applicazione pratica dell'indicatore**

Afflussi e deflussi contrattuali di cassa e in titoli generati da tutte le poste in bilancio e fuori bilancio, classificati all'interno di determinate fasce temporali in base alle rispettive scadenze.

141. Una banca deve segnalare i flussi contrattuali di cassa e in titoli ripartiti nelle fasce temporali pertinenti sulla base della rispettiva vita residua contrattuale. Le autorità di vigilanza nazionali stabiliranno per le rispettive giurisdizioni l'apposito schema per la rilevazione dei dati, comprese le fasce temporali richieste. Queste ultime dovranno essere definite dalle autorità di vigilanza in modo da poter comprendere la situazione dei flussi di cassa della banca. Una possibilità è chiedere di rilevare il disallineamento dei flussi di cassa per le seguenti finestre temporali: *overnight*, 7 e 14 giorni, 1, 2, 3, 6 e 9 mesi, 1, 2, 3, 5 anni e oltre 5 anni. Gli strumenti che non hanno una scadenza specifica (scadenza non definita o indeterminata) vanno segnalati a parte, con i relativi dettagli e senza formulare ipotesi circa la data in cui giungeranno a scadenza. Vanno incluse anche le informazioni sui possibili flussi di cassa generati da derivati quali swap e opzioni su tassi di interesse purché le relative scadenze contrattuali siano utili a comprendere i flussi di cassa.

142. I dati ricavati dal disallineamento delle scadenze contrattuali devono fornire quantomeno informazioni sulle categorie delineate nell'LCR. Potrebbe rendersi necessario segnalare separatamente alcune informazioni contabili (non datate) aggiuntive come il patrimonio o i prestiti in sofferenza.

#### *Ipotesi riguardanti i flussi di cassa contrattuali*

143. Si ipotizza che non avvenga alcun rinnovo delle passività esistenti. Per le attività, si suppone che la banca non sottoscriva alcun nuovo contratto.

144. Le esposizioni per passività eventuali che presupporrebbero un cambiamento dello stato di fatto (come contratti con clausole automatiche riferite a una variazione dei prezzi degli strumenti finanziari o a un declassamento del rating della banca) devono essere specificate e raggruppate in base all'evento che determinerebbe la passività, individuando chiaramente le rispettive esposizioni.

145. La banca dovrebbe registrare tutti i flussi in titoli. Ciò consentirà alle autorità di vigilanza di monitorare le variazioni di titoli che danno luogo a flussi di cassa corrispondenti nonché la scadenza contrattuale degli swap di garanzie e qualsiasi operazione attiva o

passiva di prestito azionario non garantita in cui le variazioni dell'azione non danno luogo a flussi di cassa corrispondenti.

146. La banca dovrebbe segnalare separatamente le garanzie ricevute dai clienti che può reipotecare nonché l'ammontare di tali garanzie reipotecato a ciascuna data di segnalazione. Ciò consentirà di mettere in evidenza anche i casi in cui la banca stia generando disallineamenti mediante il prestito attivo e passivo di garanzie reali dei clienti.

### **3. Uso dell'indicatore**

147. Le banche forniranno alle autorità di vigilanza informazioni grezze, non corredate da ipotesi. L'invio di dati contrattuali standardizzati da parte delle banche consente alle autorità di vigilanza di costruire una visione a livello di mercato e individuare al suo interno i valori di liquidità anomali.

148. Dal momento che l'indicatore si basa unicamente sulle scadenze contrattuali senza alcuna ipotesi comportamentale, i dati non rispecchieranno i flussi futuri effettivi previsti nel quadro di strategie o programmi attuali o futuri, cioè nell'ambito dell'operatività corrente. Inoltre, il disallineamento delle scadenze contrattuali non coglie i deflussi che la banca potrebbe effettuare a tutela del valore del marchio, anche in assenza di obblighi contrattuali in tal senso. Per un'analisi, le autorità di vigilanza possono applicare le proprie ipotesi per simulare reazioni alternative di comportamento nell'esaminare gli scompensi per scadenza.

149. Come riportato nei *Sound Principles*, le banche dovrebbero condurre delle analisi dei disallineamenti di scadenza anche per proprio conto, sulla base di ipotesi comportamentali di operatività corrente riguardanti gli afflussi e i deflussi di fondi in situazioni sia ordinarie sia di tensione. Tali analisi dovrebbero basarsi sulla programmazione strategica aziendale ed essere condivise e discusse con le autorità di vigilanza; le informazioni fornite sul disallineamento delle scadenze contrattuali andrebbero utilizzate come termine di paragone. Laddove un'impresa stia valutando una modifica sostanziale dei modelli operativi adottati, è essenziale che le autorità di vigilanza richiedano la valutazione aziendale sui possibili disallineamenti futuri nel contesto della valutazione d'impatto di tale modifica. Alcuni esempi di modifiche di questo tipo sono importanti acquisizioni o fusioni potenziali oppure il lancio di nuovi prodotti per i quali non si siano ancora stipulati contratti. Nel valutare tali informazioni le autorità di vigilanza devono tener conto del tipo di ipotesi sottostanti ai disallineamenti previsti e del relativo grado di prudenza.

150. Le banche dovrebbero essere in grado di indicare come prevedono di colmare eventuali lacune emerse in base ai disallineamenti di scadenza generati internamente e di spiegare il motivo per cui le ipotesi formulate possono differire dai termini contrattuali. L'autorità di vigilanza deve verificare tali spiegazioni e valutare la fattibilità dei programmi di raccolta preparati dalla banca.

## **III.2 Concentrazione della raccolta**

### **1. Obiettivo**

151. Con questo indicatore si intende individuare quelle fonti di raccolta all'ingrosso di rilevanza tale che il loro venir meno comporterebbe problemi di liquidità. Esso è pertanto volto a incoraggiare la diversificazione delle fonti di raccolta raccomandata nei *Sound Principles* del Comitato.

## 2. Definizione e applicazione pratica dell'indicatore

### **A. Provvista raccolta da ciascuna controparte significativa**

**Bilancio complessivo della banca**

### **B. Provvista raccolta mediante ciascun strumento o prodotto significativo**

**Bilancio complessivo della banca**

### **C. Elenco degli importi attivi e passivi per ciascuna valuta significativa**

#### *Calcolo dell'indicatore*

152. Il numeratore per A e B è calcolato analizzando il grado di concentrazione della raccolta per controparte o tipologia di strumento/prodotto. Le banche e le autorità di vigilanza devono tenere sotto osservazione sia la percentuale assoluta dell'esposizione, sia eventuali incrementi significativi del grado di concentrazione.

#### *A. Controparti significative*

153. Il numeratore per le controparti è calcolato aggregando il totale di tutte le tipologie di passività verso un'unica controparte o un unico gruppo di controparti connesse o affiliate, nonché altri prestiti contratti direttamente, garantiti e non garantiti, che secondo gli accertamenti della banca discendono dalla medesima controparte<sup>36</sup> (come per il finanziamento mediante *commercial paper* o certificati di deposito *overnight*).

154. Per "controparte significativa" si intende una singola controparte o un unico gruppo di controparti connesse o affiliate che incida in aggregato per oltre l'1% del bilancio complessivo della banca, sebbene in alcuni casi possano sussistere altre caratteristiche definitorie a seconda del profilo di finanziamento della banca. Nel presente contesto il gruppo di controparti connesse è definito così come nella normativa sui "grandi fidi" del paese ospitante nel caso della rendicontazione consolidata a fini di solvibilità. I depositi intragruppo e i depositi provenienti da parti connesse andrebbero individuati specificatamente in questa misurazione, indipendentemente dal fatto che l'indicatore venga calcolato a livello di entità giuridica o di gruppo, a causa dei potenziali limiti delle operazioni intragruppo in condizioni di stress.

#### *B. Strumenti/prodotti significativi*

155. Il numeratore per tipologia di strumento/prodotto deve essere calcolato per ciascuno strumento/prodotto di provvista singolarmente significativo, nonché considerando gruppi di strumenti/prodotti di tipologia simile.

156. Per "strumento/prodotto significativo" si intende un singolo strumento/prodotto o un gruppo di strumenti/prodotti analoghi che in aggregato ammonti a oltre l'1% del totale di bilancio della banca.

---

<sup>36</sup> Per talune fonti di finanziamento, quali emissioni di titoli di debito trasferibili tra controparti (come il finanziamento mediante *commercial paper* o certificati di deposito con scadenza superiore all'*overnight*, ecc.) non è sempre possibile individuare la controparte che detiene lo strumento.

### C. Valute significative

157. Al fine di cogliere l'ammontare del disallineamento valutario strutturale nell'attivo e passivo di una banca, le banche sono tenute a fornire un elenco dell'ammontare di attività e passività in ciascuna valuta significativa.

158. Una valuta è considerata "significativa" se le passività aggregate denominate nella stessa sono pari o superiori al 5% delle passività totali della banca.

#### *Finestre temporali*

159. Le misure di cui sopra devono essere segnalate separatamente per i seguenti orizzonti temporali: inferiore a 1 mese, 1-3 mesi, 3-6 mesi, 6-12 mesi e superiore a 12 mesi.

### 3. Uso dell'indicatore

160. Nell'utilizzare questo indicatore per determinare la portata della concentrazione della provvista nei confronti di una determinata controparte, sia la banca sia le autorità di vigilanza devono riconoscere che per molte tipologie di debito non è attualmente possibile individuare la controparte che eroga effettivamente i fondi<sup>37</sup>. È possibile, quindi, che l'effettiva concentrazione delle fonti di finanziamento sia in realtà superiore a quanto indicato da questa misura. L'elenco delle controparti significative potrebbe variare frequentemente, soprattutto durante una crisi. Le autorità di vigilanza devono considerare il potenziale comportamento emulativo delle controparti finanziatrici in caso di problemi specifici presso un'istituzione. Inoltre, in condizioni di stress a livello di mercato, più controparti finanziatrici e la banca stessa potrebbero essere sottoposte a pressioni di liquidità concomitanti, rendendo difficile preservare la raccolta, anche in presenza di una diversificazione soddisfacente delle fonti.

161. Nell'interpretare questo indicatore si deve riconoscere che l'esistenza di operazioni di finanziamento bilaterali può incidere sulla solidità dei legami commerciali e sull'ammontare dei deflussi netti<sup>38</sup>.

162. La misura in esame non fornisce indicazioni sul grado di difficoltà che comporterebbe rimpiazzare il finanziamento proveniente da una determinata fonte.

163. Per cogliere i potenziali rischi di cambio, il raffronto tra l'ammontare delle attività e passività per valuta fornirà alle autorità di vigilanza una base per discutere con le banche sulle modalità con cui gestiscono eventuali disallineamenti di valuta mediante swap, contratti a termine, ecc. Lo scopo è pertanto quello di offrire uno spunto di dialogo con la banca, anziché quello di ottenere un'istantanea del rischio potenziale.

---

<sup>37</sup> Per talune fonti di finanziamento, quali emissioni di titoli di debito trasferibili tra controparti (come il finanziamento mediante *commercial paper* o certificati di deposito con scadenza superiore all'*overnight*, ecc.) non è sempre possibile individuare la controparte che detiene lo strumento.

<sup>38</sup> Ciò si verifica, ad esempio, nei casi in cui l'istituzione monitorata eroghi a sua volta finanziamenti alla "controparte significativa" o abbia messo a sua disposizione ingenti linee di credito non utilizzate.

### **III.3 Attività non vincolate disponibili**

#### **1. Obiettivo**

164. Questo indicatore fornisce alle autorità di vigilanza dati sulla quantità e sulle principali caratteristiche, fra cui la valuta di denominazione e l'ubicazione, delle attività non vincolate di cui dispone la banca. Tali attività possono essere stanziare in garanzia per raccogliere finanziamenti garantiti addizionali nei mercati secondari e/o sono ammissibili presso le banche centrali e, in quanto tali, potrebbero rappresentare fonti aggiuntive di liquidità per la banca.

#### **2. Definizione e applicazione pratica dell'indicatore**

**Attività non vincolate disponibili stanziabili in garanzia nei mercati secondari e/o presso le banche centrali per le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti**

165. Una banca deve segnalare l'ammontare, la tipologia e l'ubicazione delle attività non vincolate disponibili che potrebbero essere utilizzate a garanzia di prestiti da contrarre sui mercati secondari applicando scarti prestabiliti o correnti a costi ragionevoli.

166. Parimenti, una banca dovrebbe segnalare l'ammontare, la tipologia e l'ubicazione delle attività non vincolate disponibili che siano stanziabili in operazioni di finanziamento garantite presso le banche centrali competenti con scarti prestabiliti (se disponibili) o correnti a costi ragionevoli, unicamente per le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti (esclusi cioè gli accordi di sostegno di emergenza). Sarebbero così comprese le garanzie già accettate presso la banca centrale ma rimaste inutilizzate. Per poter considerare tali attività ai fini del presente indicatore la banca deve avere già posto in essere le procedure operative necessarie per monetizzare le garanzie.

167. La banca dovrebbe riportare separatamente le garanzie ricevute dai clienti che ha la facoltà di consegnare o reimpegnare, nonché la parte di tali garanzie consegnate o reimpegnate a ciascuna data di segnalazione.

168. Oltre a fornire gli importi complessivi disponibili, una banca dovrebbe segnalare queste voci classificate per valuta significativa. Una valuta è considerata "significativa" se lo stock aggregato di garanzie non vincolate disponibili denominate nella stessa è pari o superiore al 5% dell'associato ammontare complessivo di garanzie non vincolate disponibili (per mercati secondari e/o banche centrali).

169. Inoltre, una banca deve segnalare lo scarto stimato richiesto per ciascuna attività dal mercato secondario e/o dalla banca centrale competente. In quest'ultimo caso, una banca deve fare riferimento, in condizioni operative normali, allo scarto di garanzia richiesto dalla banca centrale cui avrebbe normalmente accesso (il che in genere comporta la corrispondenza della valuta di finanziamento: ad esempio, la BCE per l'approvvigionamento in euro, la Bank of Japan per quello in yen, ecc.).

170. Dopo aver segnalato gli scarti in questione, una banca dovrebbe successivamente segnalare il valore atteso dalla monetizzazione di tali garanzie (anziché il valore nozionale) e l'esatta localizzazione delle attività detenute, in termini di ubicazione geografica e linee di business che hanno accesso alle attività.

### **3. Uso dell'indicatore**

171. L'indicatore non coglie le potenziali variazioni negli scarti di garanzia e nelle politiche di fido adottati dalle controparti che potrebbero verificarsi in caso di un evento sistemico o idiosincratco, e potrebbe pertanto far erroneamente ritenere che il valore monetizzato stimato delle garanzie non vincolate disponibili sia superiore a quello che si otterrebbe effettivamente nel momento di maggiore necessità. Le autorità di vigilanza dovrebbero tenere presente che l'indicatore non mette a confronto l'importo delle attività non vincolate disponibili con l'ammontare dei finanziamenti garantiti in essere o con altri fattori di scala desunti dal bilancio. Per ottenere un quadro più completo, le informazioni ricavate dall'indicatore dovrebbero essere integrate con quelle fornite dall'indicatore sul disallineamento delle scadenze e con altri dati di bilancio.

#### **III.4 LCR per valuta significativa**

##### **1. Obiettivo**

172. Sebbene sia richiesto di soddisfare gli standard in un'unica valuta, per meglio cogliere potenziali disallineamenti valutari le banche e le autorità di vigilanza dovrebbero altresì monitorare l'LCR nelle valute significative. Ciò consentirà loro di tenere sotto controllo potenziali problematiche di disallineamento valutario.

##### **2. Definizione e applicazione pratica dell'indicatore**

**LCR in valuta estera = stock di attività liquide di elevata qualità in ciascuna valuta significativa / totale dei deflussi di cassa netti nell'arco di 30 giorni in ciascuna valuta significativa**

**(nota: l'importo totale dei deflussi di cassa netti in valuta estera deve essere al netto delle coperture valutarie)**

173. La definizione dello stock di attività di elevata qualità in valuta e del totale dei deflussi di cassa netti in valuta deve rispecchiare quella dell'LCR per la valuta comune<sup>39</sup>.

174. Una valuta è considerata "significativa" se le passività aggregate denominate in tale valuta sono pari o superiori al 5% delle passività totali della banca.

175. Poiché l'LCR in valuta estera non costituisce un requisito, bensì uno strumento di monitoraggio, esso non è corredato da una soglia minima obbligatoria definita a livello internazionale. Ciò nondimeno, le autorità di vigilanza in ciascuna giurisdizione potranno fissare coefficienti minimi di monitoraggio per l'LCR in valuta estera, al di sotto dei quali l'autorità di vigilanza stessa andrebbe allertata. Il livello di tali coefficienti dipenderebbe dalle condizioni di stress ipotizzate. Le autorità di vigilanza dovrebbero valutare la capacità delle banche di raccogliere fondi nei mercati valutari e la capacità di trasferire la liquidità in eccesso da una valuta all'altra e tra giurisdizioni ed entità giuridiche. Pertanto, i coefficienti dovrebbero essere più elevati in quelle valute per cui le autorità di vigilanza considerino che

---

<sup>39</sup> I flussi di cassa derivanti da attività, passività e poste fuori bilancio saranno calcolati nella valuta che le controparti sono tenute a consegnare per il regolamento del contratto, indipendentemente dalla valuta a cui il contratto è indicizzato oppure dalla divisa di cui intende coprire le oscillazioni.

la capacità della banca di raccogliere fondi nei mercati valutari e/o di trasferire un eccesso di liquidità da una valuta all'altra e tra giurisdizioni ed entità giuridiche sia limitata.

### **3. *Uso dell'indicatore***

176. L'indicatore è volto a consentire alla banca e all'autorità di vigilanza di seguire le potenziali problematiche di disallineamento valutario che potrebbero insorgere in condizioni di stress.

## **III.5 Strumenti di monitoraggio tramite il mercato**

### **1. *Obiettivo***

177. I dati di mercato a elevata frequenza con sfasamenti temporali modesti o nulli possono essere utilizzati come indicatori di allerta precoce nel monitoraggio delle potenziali difficoltà di liquidità presso le banche.

### **2. *Definizione e applicazione pratica degli indicatori***

178. Sebbene vi siano molti tipi di dati disponibili nel mercato, per esaminare specificamente le difficoltà di liquidità potenziali le autorità di vigilanza possono monitorare i dati ai seguenti livelli:

- A. informazioni a livello generale di mercato;
- B. informazioni sul settore finanziario;
- C. informazioni specifiche sulla banca.

#### **A. *Informazioni a livello generale di mercato***

179. Le autorità di vigilanza possono monitorare le informazioni sia sul livello assoluto sia sulla direzione dei principali mercati e considerarne il potenziale impatto sul settore finanziario e sulla banca specifica. Le informazioni a livello generale di mercato sono altresì fondamentali nel valutare le ipotesi alla base del piano di raccolta di una banca.

180. Le informazioni di mercato utili da monitorare comprendono, tra l'altro, i corsi azionari (cioè gli indici generali dei mercati azionari e i sottoindici in varie giurisdizioni rilevanti per l'attività delle banche vigilate), i mercati del debito (mercati monetari, mercati delle *note* a medio termine, dei titoli di debito a lungo termine, dei derivati, dei titoli pubblici, indici dei differenziali sui *credit default swap*, ecc.), i mercati dei cambi, i mercati delle materie prime, nonché gli indici connessi a strumenti specifici, come quelli per taluni prodotti cartolarizzati (ad esempio gli indici ABX).

#### **B. *Informazioni sul settore finanziario***

181. Per stabilire se l'andamento del settore finanziario nel suo complesso rispecchi le variazioni nei mercati più ampi o segnali difficoltà specifiche, le informazioni da tenere sotto osservazione includono quelle sui mercati delle azioni e del debito del settore finanziario in generale e di sottoinsiemi specifici del settore finanziario, con i relativi indici.

### C. *Informazioni specifiche sulla banca*

182. Per verificare se il mercato stia perdendo fiducia nei confronti di un'istituzione specifica o abbia individuato la presenza di rischi presso di essa, è utile raccogliere informazioni sui corsi azionari, gli spread sui CDS, i prezzi di negoziazione sul mercato monetario, la situazione dei rinnovi e i prezzi per la raccolta di varia durata, il rapporto prezzo/rendimento delle obbligazioni bancarie e/o del debito subordinato nel mercato secondario.

### 3. *Uso degli indicatori e dei dati*

183. Le informazioni come le quotazioni azionarie e i differenziali creditizi sono prontamente disponibili. È tuttavia importante dare un'interpretazione accurata di tali informazioni. Ad esempio, uno stesso valore dello spread sui CDS in mercati diversi non implica necessariamente il medesimo rischio in ragione delle condizioni specifiche presenti, come una bassa liquidità. Inoltre, nel considerare l'impatto esercitato sulla liquidità dalle variazioni di taluni dati puntuali, la reazione degli operatori di mercato alle medesime informazioni può variare, poiché fornitori diversi di liquidità possono dare un'importanza diversa ai vari tipi di dati.

## IV. **Questioni relative all'applicazione dei requisiti**

184. La presente sezione tratta una serie di questioni connesse con l'applicazione dei requisiti. Tra queste si annoverano la frequenza con cui le banche calcolano e segnalano gli indicatori, l'ambito di applicazione di questi ultimi (se vadano applicati a livello di gruppo e/o di entità e alle filiali estere), l'aggregazione delle valute all'interno delle misure e le informazioni relative al periodo di osservazione.

### IV.1 **Frequenza di calcolo e di segnalazione**

185. Gli indicatori andrebbero impiegati regolarmente per favorire il monitoraggio e il controllo sul rischio di liquidità. Ci si attende che le banche rispettino i requisiti nel continuo.

186. L'LCR deve essere segnalato con cadenza almeno mensile e la banca deve disporre di una capacità operativa tale da poter aumentare la frequenza a settimanale o addirittura giornaliera in situazioni di stress a discrezione dell'autorità di vigilanza. L'NSFR deve essere calcolato e segnalato con cadenza almeno trimestrale. Lo sfasamento temporale delle segnalazioni deve essere quanto più breve possibile e idealmente non dovrebbe superare per l'LCR e l'NSFR le due settimane, ossia lo sfasamento temporale consentito nel quadro dei requisiti patrimoniali.

### IV.2 **Ambito di applicazione**

187. L'applicazione dei requisiti contemplati nel presente documento segue l'ambito di applicazione vigente in conformità alla prima parte (Ambito di applicazione) dello schema di regolamentazione Basilea 2<sup>40</sup>. Gli standard e gli strumenti di monitoraggio devono essere

---

<sup>40</sup> Cfr. CBVB, *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali – Nuovo schema di regolamentazione – Versione integrale, giugno 2006* ("Basilea 2").

applicati su base consolidata a tutte le banche che operano a livello internazionale, ma possono essere utilizzati anche per altre banche e per un qualsiasi sottoinsieme di entità appartenenti a banche che operano a livello internazionale al fine di assicurare una maggiore coerenza e condizioni di parità concorrenziale tra le banche nazionali e internazionali. Ove applicati, gli standard dovranno essere applicati in maniera coerente.

188. Indipendentemente dall'ambito di applicazione dei presenti standard di liquidità, nel rispetto del principio 6 delineato nel documento *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision*, una banca deve monitorare e controllare attivamente le esposizioni al rischio di liquidità e il fabbisogno di finanziamento a livello delle singole entità giuridiche, delle succursali e affiliate estere, nonché del gruppo nel suo complesso, considerando i limiti legali, regolamentari e operativi al trasferimento della liquidità.

189. Per assicurare la coerenza di applicazione degli standard consolidati tra le varie giurisdizioni, si riportano di seguito ulteriori informazioni su due questioni applicative.

### **1. Differenze nei requisiti di liquidità fra paese di origine e paese ospitante**

190. Benché i parametri dei requisiti di liquidità siano in gran parte “armonizzati” a livello internazionale, possono sussistere differenze nazionali di trattamento per le voci sottoposte alla discrezione delle autorità nazionali (come i tassi di deflusso per i depositi, gli obblighi eventuali di finanziamento, le variazioni del valore di mercato per le operazioni in derivati, ecc.) e laddove le autorità di vigilanza abbiano adottato parametri più stringenti.

191. Nel calcolare i coefficienti di liquidità su base consolidata un gruppo bancario internazionale deve applicare i parametri di liquidità adottati nella giurisdizione di origine a tutte le entità giuridiche consolidate ad eccezione del trattamento per i depositi al dettaglio o delle piccole imprese, che dovrà seguire i parametri adottati nelle giurisdizioni del paese ospitante in cui operano tali entità (succursali o affiliate). Questo approccio consentirà di riflettere in maniera più adeguata il fabbisogno di liquidità in condizioni di stress delle entità giuridiche del gruppo (comprese le relative succursali) che operano nelle giurisdizioni ospitanti, dal momento che i tassi di deflusso sui depositi nelle giurisdizioni ospitanti sono maggiormente influenzati da fattori specifici alle singole giurisdizioni, come il tipo e l'efficacia dei sistemi vigenti di assicurazione dei depositi e il comportamento dei depositanti locali.

192. I requisiti del paese di origine per i depositi al dettaglio e delle piccole imprese devono applicarsi alle entità giuridiche interessate (comprese le relative succursali) che operano nelle giurisdizioni ospitanti qualora: a) nel paese ospitante non vi siano requisiti in materia; b) tali entità operino in giurisdizioni ospitanti che non hanno adottato gli standard di liquidità oppure c) le autorità di vigilanza del paese di origine decidano che debbano essere utilizzati i requisiti del paese di origine in quanto più stringenti rispetto a quelli del paese ospitante.

### **2. Trattamento delle restrizioni al trasferimento di liquidità**

193. Come osservato al paragrafo 30, in linea di principio nell'LCR consolidato non deve essere riportata alcuna liquidità in eccesso da parte di un gruppo bancario internazionale se sussiste un ragionevole dubbio circa la disponibilità di tale liquidità. Le restrizioni al trasferimento di liquidità (come le misure di separazione o *ring-fencing*, la non convertibilità della valuta locale, i controlli sui cambi, ecc.) nelle giurisdizioni in cui opera un gruppo bancario incideranno sulla liquidità disponibile inibendo il trasferimento di attività liquide e i flussi di fondi all'interno del gruppo. L'LCR consolidato dovrebbe rispecchiare tali restrizioni in conformità con il paragrafo 30 del presente documento. Ad esempio, le attività liquide idonee detenute da un'entità giuridica consolidata per soddisfare i requisiti locali in termini di

LCR (se del caso) possono essere comprese nell'LCR consolidato nella misura in cui tali attività liquide siano utilizzate a copertura dei deflussi di cassa netti complessivi dell'entità, anche qualora tali attività siano soggette a restrizioni per quanto riguarda il trasferimento di liquidità. Se le attività liquide detenute in eccesso rispetto al totale dei deflussi di cassa netti non sono trasferibili, la liquidità in eccesso dovrebbe essere esclusa dallo standard.

194. Per ragioni pratiche, le restrizioni al trasferimento di liquidità da considerare nel coefficiente consolidato si limitano a quelle esistenti imposte ai sensi della legislazione, dei regolamenti e dei requisiti prudenziali applicabili<sup>41</sup>. Un gruppo bancario dovrebbe disporre di processi volti a cogliere per quanto possibile tutte le restrizioni al trasferimento di liquidità, a seguire con attenzione le normative e i regolamenti delle giurisdizioni in cui il gruppo opera e a valutarne le implicazioni in termini di liquidità per il gruppo nel suo complesso.

### IV.3 Valute

195. Come delineato al paragrafo 32, sebbene gli standard vadano rispettati su base consolidata e segnalati in una valuta comune, le autorità di vigilanza e le banche dovrebbero altresì essere consapevoli del fabbisogno di liquidità in ciascuna valuta significativa. Come indicato nell'LCR, la composizione per valute del *pool* di attività liquide dovrebbe essere simile a quella delle esigenze operative della banca. Le banche e le autorità di vigilanza non possono dare per scontato che in una situazione di stress le valute, anche quelle che in periodi normali possono essere trasferite liberamente e presentano un grado elevato di conversione, rimangano trasferibili e convertibili.

### IV.4 Periodi di osservazione e disposizioni transitorie

196. Il Comitato seguirà con attenzione le implicazioni di questi standard per i mercati finanziari, l'erogazione del credito e la crescita economica, affrontando se necessario eventuali effetti indesiderati. Il periodo di osservazione sarà impiegato per monitorare l'impatto dei requisiti sulle istituzioni più piccole rispetto a quelle più grandi e su diverse linee di business, in particolare sull'attività al dettaglio a fronte di quella all'ingrosso. Durante il periodo di osservazione alcune questioni specifiche saranno seguite con particolare attenzione, fra cui: il trattamento delle linee di liquidità a favore di società non finanziarie, l'ulteriore sviluppo di criteri quantitativi e qualitativi aggiuntivi per l'idoneità delle attività di secondo livello, nonché il trattamento dei depositi a termine nell'LCR.

197. La tempistica del periodo di osservazione è la seguente:

- studio di impatto quantitativo (*quantitative impact study*, QIS): sarà condotto un QIS aggiuntivo utilizzando i dati per i periodi di riferimento sino a fine 2010 e metà 2011 per elaborare un'analisi sia per l'LCR che per l'NSFR. Potrebbero essere raccolti ulteriori dati per il QIS anche in altri momenti del periodo di osservazione, da determinarsi a cura del Comitato;
- segnalazione alle autorità di vigilanza durante l'intero periodo di osservazione: al fine di concedere alle banche più tempo per sviluppare i sistemi di segnalazione, per entrambi i requisiti la prima segnalazione alle autorità di vigilanza è prevista entro il

---

<sup>41</sup> Vi sono numerosi fattori che possono ostacolare i flussi internazionali di liquidità di un gruppo bancario, molti dei quali sono fuori dal controllo del gruppo; alcune restrizioni potrebbero non essere chiaramente incorporate nella legislazione o potrebbero palesarsi solo in condizioni di stress.

1° gennaio 2012. Le informazioni riportate alle autorità di vigilanza dovrebbero comprendere le percentuali complessive dell'LCR e dell'NSFR, nonché le informazioni su tutte le loro componenti, analogamente alle informazioni raccolte per il QIS;

- al fine di fronteggiare i potenziali effetti indesiderati, il Comitato è pronto a riesaminare componenti specifiche degli standard qualora ciò si renda necessario alla luce delle analisi condotte e dei dati raccolti durante il periodo di osservazione. Le eventuali revisioni sarebbero apportate, al più tardi, entro metà 2013 per quanto concerne l'LCR ed entro metà 2016 per l'NSFR;
- l'LCR, nella versione eventualmente rivista, sarà introdotto il 1° gennaio 2015, mentre l'NSFR, nella versione eventualmente rivista, diventerà requisito minimo entro il 1° gennaio 2018.

## Allegato 1: Prospetto illustrativo per l'LCR

Voce	Fattore (per il quale va moltiplicato l'importo totale)	Importo totale	Risultato dell'applicazione del fattore
<b>Stock di attività liquide di elevata qualità</b>			
<b>A. Attività di primo livello</b>			
Contante	100%		
Titoli negoziabili idonei di soggetti sovrani, banche centrali, enti del settore pubblico e banche multilaterali di sviluppo	100%		
Riserve idonee detenute presso la banca centrale	100%		
Titoli di debito emessi dal soggetto sovrano o dalla banca centrale nazionali in valuta nazionale	100%		
Titoli di debito emessi in valuta estera dal soggetto sovrano nazionale avente una ponderazione di rischio diversa dallo 0%	100%		
<b>B. Attività di secondo livello</b>			
Attività emesse da soggetti sovrani, banche centrali ed ESP aventi una ponderazione di rischio del 20%	85%		
Obbligazioni societarie idonee con rating pari o superiore ad AA-	85%		
Obbligazioni bancarie garantite ( <i>covered bond</i> ) idonee con rating pari o superiore ad AA-	85%		
<i>Calcolo del massimale del 40% sulle attività liquide</i>	Livello massimo dei 2/3 delle attività di primo livello corrette che rimarrebbero dopo la liquidazione di tutte le operazioni di provvista garantita (paragrafo 36)		
<b>Valore totale dello stock di attività altamente liquide</b>			
<b>Deflussi di cassa</b>			
<b>A. Depositi al dettaglio</b>			
Depositi a vista e depositi a termine idonei con vita residua o preavviso entro 30 giorni			

• depositi stabili	Fattore minimo del 5% (ulteriori categorie da stabilire in ciascuna giurisdizione)		
• depositi meno stabili	Fattore minimo del 10% (ulteriori categorie da stabilire in ciascuna giurisdizione)		
Depositi a termine con vita residua superiore a 30 giorni, con prelievo soggetto a una penale significativa oppure senza diritto giuridico di prelievo	0% (o tasso più elevato da stabilire nelle singole giurisdizioni)		
<b>B. Provvista all'ingrosso non garantita</b>			
Provvista proveniente da:			
clientela stabile di piccole imprese	Fattore minimo del 5% (ulteriori categorie da stabilire in ciascuna giurisdizione)		
clientela meno stabile di piccole imprese	Fattore minimo del 10% (ulteriori categorie da stabilire in ciascuna giurisdizione)		
entità giuridiche con relazioni operative	25% dei depositi necessari a fini operativi		
• parte dei depositi di imprese con relazioni operative coperta da assicurazione: trattamento identico ai depositi a vista al dettaglio			
reti istituzionali di banche cooperative	25% dei depositi idonei detenuti presso l'istituzione centrale		
società non finanziarie, soggetti sovrani, banche centrali ed ESP	75%		
altre persone giuridiche clienti	100%		
<b>C. Provvista garantita</b>			
Operazioni garantite da attività di primo livello, con qualsiasi controparte	0%		
Operazioni garantite da attività di secondo livello, con qualsiasi controparte	15%		
Operazioni garantite da attività non ammesse nello stock di attività altamente liquide, aventi come controparte il soggetto sovrano, la banca centrale o le entità del settore pubblico nazionali	25%		
Tutte le altre operazioni di provvista garantita	100%		

<b>D. Requisiti aggiuntivi</b>			
Passività connesse con richieste di garanzie su derivati in caso di declassamento fino a 3 <i>notch</i>	100% delle attività potenzialmente richieste per garantire i contratti in caso di declassamento fino a 3 <i>notch</i>		
Variazioni di valore di mercato su operazioni in derivati	Trattamento stabilito dalle autorità di vigilanza in ciascuna giurisdizione		
Variazioni nel valore delle garanzie stanziata per operazioni in derivati costituite da attività diverse da quelle di primo livello	20%		
ABCP, SIV, <i>conduit</i> , ecc.:			
passività derivanti da ABCP in scadenza, SIV, SPV, ecc.	100% dell'importo in scadenza e 100% delle attività restituibili		
<i>asset-backed securities</i> (comprese obbligazioni bancarie garantite)	100% degli importi in scadenza		
Quota al momento inutilizzata di linee di credito e di liquidità concesse a:			
• clientela al dettaglio e piccole imprese	5% delle linee di credito e di liquidità inutilizzate		
• società non finanziarie, soggetti sovrani, banche centrali ed ESP (per le linee di credito)	10% delle linee di credito inutilizzate		
• società non finanziarie, soggetti sovrani, banche centrali ed ESP (per le linee di liquidità)	100% delle linee di liquidità inutilizzate		
• altre persone giuridiche clienti (per le linee di credito e di liquidità)	100% delle linee di credito e di liquidità inutilizzate		
Altre passività eventuali di finanziamento (come fidejussioni, lettere di credito, linee di credito e di liquidità revocabili, valutazioni dei derivati, ecc.)	Trattamento stabilito dalle autorità di vigilanza in ciascuna giurisdizione		
Altri deflussi contrattuali	100%		
Derivati passivi netti	100%		
Altri deflussi di cassa contrattuali	100%		
<b>Totale dei deflussi di cassa</b>			
<b>Afflussi di cassa</b>			
Operazioni PcT attive e operazioni di indebitamento in titoli garantite da:			
• attività di primo livello	0%		
• attività di secondo livello	15%		
• garanzie di altro tipo	100%		
Linee di credito o di liquidità	0%		
Depositi operativi detenuti presso altre istituzioni finanziarie	0%		

<ul style="list-style-type: none"> <li>• depositi detenuti presso l'istituzione centrale di una rete di banche cooperative</li> </ul>	0% dei depositi idonei detenuti presso l'istituzione centrale		
Altri afflussi per tipologia di controparte:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• crediti nei confronti della clientela al dettaglio</li> </ul>	50%		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• crediti nei confronti della clientela all'ingrosso non finanziaria derivanti da operazioni diverse da quelle riportate nelle precedenti categorie di afflusso</li> </ul>	50%		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• crediti nei confronti di istituzioni finanziarie derivanti da operazioni diverse da quelle riportate nelle precedenti categorie di afflusso</li> </ul>	100%		
Derivati attivi netti	100%		
Altri afflussi di cassa contrattuali	Trattamento stabilito dalle autorità di vigilanza in ciascuna giurisdizione		
<b>Afflussi totali</b>			
<b>Totale dei deflussi di cassa netti = totale dei deflussi di cassa – min. [totale degli afflussi di cassa, 75% dei deflussi lordi]</b>			
<b>LCR (= valore complessivo dello stock di attività liquide di elevata qualità / deflussi di cassa netti)</b>			

## Allegato 2: Il Net Stable Funding Ratio in sintesi

*(per una spiegazione approfondita del trattamento delle categorie ASF ed RSF si rimanda al testo e alle tabelle 1, 2, e 3. Nel presente allegato figura solo una sintesi di riferimento che non coglie tutte le sfaccettature del coefficiente in questione)*

Provvista stabile disponibile (ASF) per fonte		Provvista stabile obbligatoria (RSF) per impiego	
Voce	Indice di disponibilità	Voce	Indice richiesto
<ul style="list-style-type: none"> <li>Strumenti di capitale compresi nei Tier 1 e 2</li> <li>Azioni privilegiate e altri strumenti di capitale eccedenti l'importo ammissibile di Tier 2 con scadenza effettiva pari o superiore a un anno</li> <li>Altre passività con scadenza effettiva pari o superiore a un anno</li> </ul>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contante</li> <li>Strumenti a breve termine non garantiti scambiati attivamente (&lt; 1 anno)</li> <li>Titoli compensati esattamente da operazioni PcT attive</li> <li>Titoli con vita residua &lt; 1 anno</li> <li>Prestiti non rinnovabili a istituzioni finanziarie con vita residua &lt; 1 anno</li> </ul>	0%
<ul style="list-style-type: none"> <li>Depositi stabili di clientela al dettaglio e piccole imprese (liberi o con vita residua &lt; 1 anno)</li> </ul>	90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Titoli di debito emessi o garantiti da soggetti sovrani, banche centrali, BRI, FMI, CE, amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali e banche multilaterali di sviluppo con ponderazione di rischio dello 0% in base al metodo standardizzato di Basilea 2</li> </ul>	5%
<ul style="list-style-type: none"> <li>Depositi meno stabili di clientela al dettaglio e piccole imprese (liberi o con vita residua &lt; 1 anno)</li> </ul>	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obbligazioni societarie senior non garantite e non vincolate del settore non finanziario e obbligazioni bancarie garantite con rating pari ad almeno AA-, nonché titoli di debito emessi da soggetti sovrani, banche centrali ed ESP con ponderazione di rischio del 20% (con scadenza ≥ 1 anno)</li> </ul>	20%
<ul style="list-style-type: none"> <li>Finanziamenti all'ingrosso erogati da società non finanziarie, soggetti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo ed ESP (liberi o con vita residua &lt; 1 anno)</li> </ul>	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Titoli azionari quotati non vincolati od obbligazioni societarie senior non garantite e non vincolate del settore non finanziario (od obbligazioni garantite) con rating compreso tra A+ e A- e scadenza ≥ 1 anno</li> <li>Oro</li> <li>Prestiti a società non finanziarie, soggetti sovrani, banche centrali ed ESP con scadenza &lt; 1 anno</li> </ul>	50%

<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutte le altre passività e le partecipazioni azionarie non rientranti nelle precedenti categorie</li> </ul>	0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mutui residenziali non vincolati di qualsiasi scadenza e altri prestiti privi di vincoli, a esclusione di quelli a favore di istituzioni finanziarie, con vita residua pari o superiore a un anno che ricevono una ponderazione di rischio pari o inferiore al 35% in base al metodo standardizzato per il rischio di credito di Basilea 2</li> </ul>	65%
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Altri prestiti alla clientela al dettaglio e a piccole imprese con scadenza &lt; 1 anno</li> </ul>	85%
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutte le altre attività</li> </ul>	100%
		Esposizioni fuori bilancio	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ammontare inutilizzato di linee di credito e di liquidità irrevocabili</li> </ul>	5%
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Altri obblighi eventuali di finanziamento</li> </ul>	A discrezione delle autorità nazionali di vigilanza